Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 30 Settembre — Numero 230 (SUPPLEMENTARE)

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1290 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169, che proroga le disposizioni contenute nella legge predetta;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della detta legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Senza pregiudizio delle tabelle numeriche da emanarsi ai sensi della legge 13 agosto 1921, n. 1080, prorogata con la legge 22 agosto 1922, n. 1169, e fermo il limite massimo di spesa stabilito rispettivamente dagli articoli 1 e 2 delle leggi medesime, sono approvate le tabelle degli stipendi contenute negli allegati *A* e *B* annessi al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal presidente del Consiglio dei ministri.

Le tabelle nn. 3 e 4, concernenti rispettivamente il personale d'ordine e il personale subalterno delle amministrazioni centrali, si applicano a tutti i personali d'ordine, subalterni ed equiparati, il cui trattamento non sia regolato da altre apposite tabelle comprese negli allegati suddetti.

Il disposto del precedente comma non riguarda i personali civili di ruolo appartenenti alle amministrazioni militari dipendenti dal ministero della guerra, per i quali sarà provveduto ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 22 agosto 1922, n. 1169.

Art. 2.

Le promozioni al grado di direttore capo divisione sono conferite per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, ai capi sezione che abbiano almeno quattro anni di anzianità di grado.

La norma di cui al comma precedente si applica anche per le promozioni dai gradi equiparati a capo sezione a quelli equiparati a direttore capo divisione.

Art. 3.

Le promozioni ai gradi di primo segretario e primo ragioniere ed equiparati sono conferite agli impiegati del grado inferiore dello stesso ruolo, per un terzo dei posti mediante esame di concorso e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità.

Sono ammessi all'esame di concorso o a quello di idoneità gli impiegati, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sette o nove anni di effettivo servizio nel grado o in altri equiparati, compreso il periodo di prova, ovvero quello di alunnato, e che, a giudizio del consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Gli indicati termini sono ridotti di due anni per gli impiegati provvisti di laurea o titoli equipollenti.

Per gli impiegati che abbiano prestato presso altre amministrazioni servizio in grado equiparato a quello da essi ricoperto, tale servizio verrà computato agli effetti delle disposizioni del presente articolo per un periodo non superiore a quattro anni. Per quelli provenienti da categorie inferiori della stessa amministrazione, il servizio prestato nelle categorie medesime verrà computato per la metà e, in ogni caso, per non oltre quattro anni.

I candidati vincitori dei posti messi a concorso hanno la precedenza su quelli approvati nell'esame di idoneità.

Nella graduatoria dei candidati approvati negli esami di idoneità sarà tenuto conto, oltrechè del risultato degli esami stessi, anche dell'anzianità di grado valutata ai sensi del presente articolo.

Le norme per l'applicazione del presente articolo saranno emanate con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri.

Art. 4.

Le promozioni al grado di archivista od equiparato sono conferite agli impiegati del grado inferiore dello stesso ruolo, per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso, con le norme che per ciascuna amministra-

zione saranno stabilite, mediante decreti reali, sentito il consiglio dei ministri, e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito, su designazione del consiglio di amministrazione.

Sono ammessi all'esame di concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame stesso abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite a coloro che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado.

Per gli impiegati, provenienti dai sottufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza, e, in genere, dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui ai precedenti commi secondo e terzo sono ridotti di quattro anni.

Art. 5.

Le promozioni al grado di commesso e di usciere capo od equiparato, sono conferite per anzianità congiunta al merito, su designazione del consiglio di amministrazione, agli agenti subalterni del grado inferiore dello stesso ruolo che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 6.

Le promozioni di grado non regolate nei precedenti articoli 2 a 5 sono conferite per ogni singola carriera agli impiegati del grado inferiore dello stesso ruolo, esclusivamente per merito assoluto, su designazione del consiglio di amministrazione.

Nulla è innovato per le nomine e promozioni da effettuarsi previa deliberazione del consiglio dei ministri.

Art. 7.

L'assunzione del personale nel primo grado delle singole carriere è fatta mediante esame di concorso, secondo le norme che saranno stabilite, per ciascuna amministrazione, con decreti reali, sentito il consiglio dei ministri. E' fatta eccezione per il personale subalterno l'assunzione del quale è regolata dalle norme speciali stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.

Restano ferme, per quanto concerne l'assunzione degli invalidi di guerra, le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Il personale assunto dovrà prestare servizio di prova per la durata di un anno, trascorso il quale periodo sarà definitivamente confermato, purchè, a giudizio del consiglio d'amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Allo scadere di detto periodo, coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, non siano ritenuti meritevoli di conferma, saranno licenziati, e verrà loro corrisposta una indennità pari a due mesi di stipendio.

Le norme del terzo e quarto comma del presente articolo non si applicano per le carriere nelle quali, in virtù di speciali ordinamenti, le nomine al primo grado sono riservate ad impiegati appartenenti ad altri ruoli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle nomine da farsi nel primo grado delle categorie di ordine e subalterne in base ai diritti concessi, dalle vigenti leggi, ai sottufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza ed in genere dei corpi organizzati militarmente, a servizio dello Stato.

Art. 8.

Qualora, per dichiarazione delle competenti amministrazioni, risulti che manchino, ovvero siano in numero insufficiente i sottufficiali provvisti dei prescritti requisiti, che aspirino ad impieghi civili, i posti riservati dalle vigenti leggi ai sottufficiali medesimi nel primo grado delle carriere d'ordine e subalterne, disponibili alla data di tali dichiarazioni, potranno essere coperti con le norme indicate nel precedente articolo.

Parimenti, quando, negli esami di concorso, gli invalidi dichiarati idonei ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai quali spetta la precedenza nelle nomine, non siano in numero sufficiente per coprire i posti da conferire, i posti rimasti disponibili saranno assegnati ai vincitori del concorso stesso.

Potranno egualmente conferirsi ad altri aspiranti i posti di agente subalterno, quando siano in numero insufficiente le domande di invalidi idonei a coprire i posti medesimi.

Art. 9.

Fermi restando i diritti concessi dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, agli invalidi di guerra, nei concorsi di cui al precedente art. 7, a parità di merito sono preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione presso cui è indetto il concorso;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) ad *f*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino comunque lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Art. 10.

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 17 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e le relative estensioni, sono abrogate.

Art. 11.

Fermo il disposto dell'art. 23 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, il funzionario il quale, per la sua anzianità nel proprio grado, dovrebbe conseguire, in base alle tabelle annesse al presente decreto, uno stipendio minore di quello che avrebbe ottenuto per successivi aumenti, qualora fosse rimasto nel grado precedentemente ricoperto, avrà diritto a quest'ultimo stipendio ed agli eventuali ulteriori aumenti, fino a che non raggiunga nel grado rivestito l'anzianità necessaria per un trattamento superiore.

CAPO II.

Disposizioni generali transitorie

Art. 12.

Agli impiegati ed agenti che abbiano un'anzianità valutabile per il collocamento nei quadri di classificazione, la quale non corrisponda ad uno dei periodi di aumento previsti dalle nuove tabelle, sarà attribuito lo stipendio stabilito per il periodo immediatamente inferiore, e sarà mantenuta l'anzianità di servizio agli effetti dei successivi aumenti periodici.

Art. 13.

Gli impiegati ed agenti ai quali, nell'applicazione del presente decreto, è attribuibile il trattamento economico relativo al medesimo grado di cui essi sono attualmente provvisti, saranno collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi con anzianità identica a quella loro attribuita nel quadro attuale del grado stesso, a norma del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni, o dei provvedimenti che estesero le relative disposizioni ai ruoli provinciali e speciali.

Sarà tenuto conto, altresì, per l'inquadramento predetto, delle disposizioni che abbiano comunque concesso il beneficio di un collocamento più favorevole di quello spettante in base alla semplice anzianità nel grado, eccettuate quelle dell'art. 46 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e delle relative estensioni, nonchè quelle del R. decreto 7 giugno 1920, n. 742.

Art. 14.

Il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle di stipendio per il grado di direttore capo divisione od equiparato sarà conferito:

a) in primo luogo, ai funzionari che hanno conservato il titolo di vice direttore generale, ispettore generale od equiparato, per i quali rimane confermata la disposizione che conferisce loro lo stipendio massimo della rispettiva tabella;

b) e, indi, ai funzionari attualmente investiti del grado di direttore capo divisione od equiparato.

Art. 15.

Il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle di stipendi per il titolo di capo sezione od equiparato nelle amministrazioni centrali, è attribuito ai funzionari che conservano il titolo stesso o altro equiparato, ai termini dell'art. 35 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e delle relative estensioni.

I funzionari di cui al comma precedente saranno collocati nel corrispondente quadro di classificazione degli stipendi, in base all'anzianità utile di servizio, valutabile secondo le norme del citato R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni ed estensioni, a partire dalla data in cui conseguirono la nomina al grado di capo sezione o equiparato.

Per la determinazione della detta anzianità non si applicano le norme dell'art. 46 del R. decreto predetto e le relative estensioni.

Art. 16.

Nei ruoli unificati per l'amministrazione centrale e provinciale, e nei ruoli delle amministrazioni provinciali, il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle di stipendi per il grado equiparato a quello di capo sezione sarà conferito:

a) in primo luogo, ai funzionari che attualmente ricoprono il grado stesso;

b) e, indi, ai funzionari che, prima dell'applicazione dei ruoli aperti, ricoprivano il grado equiparato a quello di capo sezione e che siano attualmente provvisti del grado immediatamente inferiore a quello di cui alla precedente lettera *a*).

I funzionari contemplati nel presente articolo saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi in base all'anzianità utile di servizio, valutabile, secondo le norme del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni ed estensioni, a partire dalla data in cui furono nominati a grado superiore a quello di primo segretario e primo ragioniere, secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente al 1° dicembre 1919 e al grado di segretario capo, ragioniere capo od equiparato, secondo gli ordinamenti posteriori.

Per la determinazione della detta anzianità non si applicano le norme dell'art. 46 del citato R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e le relative estensioni.

Art. 17.

Il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle per il titolo di primo segretario e primo ragioniere o equiparato, è attribuito:

a) in primo luogo, ove esistano, ai funzionari del ruolo rispettivo attualmente provvisti del grado

di segretario capo, ragioniere capo od equiparato, i quali non abbiano ottenuto il trattamento indicato nel precedente art. 16 per il titolo equiparato a capo sezione;

b) e, indi, ai funzionari dello stesso ruolo i quali ai termini dell'art. 37 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e delle relative estensioni, abbiano conservato il titolo di primo segretario, primo ragioniere od equiparato.

I funzionari contemplati nei precedenti commi saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi in base all'anzianità utile di servizio valutabile secondo le norme del citato R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni ed estensioni.

L'anzianità sarà computata: dalla nomina al grado di primo segretario, primo ragioniere o equiparato, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente all'attuazione dei ruoli aperti; ovvero dalla nomina al grado di segretario capo, ragioniere capo o equiparato, secondo gli ordinamenti posteriori; o, infine, dalla nomina al grado di segretario o equiparato per coloro che conseguirono il grado stesso secondo gli ordinamenti anteriori alla legge 25 giugno 1908, n. 290, o ai provvedimenti che applicarono tale legge ai ruoli provinciali e speciali.

Per la determinazione delle dette anzianità non si applicano le norme dell'art. 46 del citato R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e le relative estensioni.

Art. 18.

I posti che, dopo l'approvazione delle nuove tabelle organiche del personale, e non oltre il triennio dalla data di pubblicazione delle tabelle stesse, risulteranno vacanti nel grado di primo segretario, primo ragioniere o equiparato, saranno conferiti, dopo che avrà avuto attuazione l'art. 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, in primo luogo ai segretari, ragionieri od equiparati che abbiano già conseguito l'idoneità per la nomina al grado anzidetto o a grado superiore, e indi:

a) per un quarto, mediante gli esami di concorso previsti dall'art. 3 del presente decreto;

b) per tre quarti, nell'ordine che sarà stabilito con apposita graduatoria di merito da formarsi dal consiglio di amministrazione, ai segretari, ragionieri od equiparati nominati a detti gradi prima del 24 maggio 1915, e a quelli nominati posteriormente, i quali contino, alla data di pubblicazione del presente decreto, otto anni di servizio nel grado, valutabile ai sensi del precedente art. 3, ovvero sei anni, se muniti di laurea.

CAPO III.

Disposizioni speciali

MINISTERO DEL TESORO

Art. 19.

Gli agenti subalterni attualmente in servizio presso la Presidenza del consiglio dei ministri saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi con anzianità decorrente dalla data in cui fu loro attribuito lo stipendio di lire 1800, in base alla tabella *E* annessa alla legge 11 giugno 1914, n. 503.

MINISTERO DELLE FINANZE

Art. 20.

Nella prima attuazione del presente decreto il trattamento economico indicato nelle annesse tabelle numeri 15 e 16, rispettivamente per i titoli di ricevitore superiore nell'amministrazione del registro e del bollo e di agente superiore capo nell'amministrazione delle imposte dirette, sarà conferiti per merito comparativo, a designazione del consiglio d'amministrazione, ed entro il limite dei posti stabiliti nelle tabelle organiche approvate con R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1812, ai funzionari del grado immediatamente inferiore.

Pure nella prima attuazione del presente decreto il trattamento economico indicato nell'annessa tabella n. 17, per il grado di direttore superiore delle dogane, dopo il collocamento dei funzionari che già rivestono il grado stesso, e fino a completamento del numero stabilito dalla tabella organica approvata col decreto predetto, sarà conferito ai funzionari del grado inferiore, nei modi indicati nel precedente comma.

MINISTERO DELLE COLONIE

Art. 21.

Gli stipendi delle tabelle nn. 28 a 32 annesse al presente decreto, si applicano:

a) ai ruoli dell'amministrazione centrale coloniale, della Tripolitania e della Cirenaica;

b) ai ruoli dell'Eritrea;

c) al ruolo della Somalia.

Agli aiutanti coloniali del ruolo dell'amministrazione coloniale compete il trattamento economico relativo al grado di ufficiale coloniale, non appartenente al ruolo transitorio, risultante dalla tabella n. 31 annessa al presente decreto. Il collocamento nel quadro di classificazione degli stipendi sarà fatto secondo l'anzianità utile di servizio, decorrente dalla nomina al grado attualmente ricoperto.

Art. 22.

Il trattamento economico indicato nell'annessa tabella n. 28 per il titolo di primo consigliere aggiunto, sarà conferito ai consiglieri aggiunti che, anteriormente al 1° dicembre 1919, rivestivano grado di primo segretario. Detti funzionari saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi in base alle norme del secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 17.

Art. 23.

Le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 27 novem-

bre 1919, n. 2325, si applicano a tutti gli impiegati civili e militari di altre amministrazioni per il periodo di servizio prestato effettivamente nelle colonie.

Con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, e, ove occorra, con gli altri ministri competenti, sarà riveduto e modificato, con criteri di perequazione, il trattamento speciale del personale che presta servizio presso le amministrazioni coloniali, modificando le disposizioni dei RR. decreti 4 luglio 1910, n. 562; 5 giugno 1913, n. 798; 22 gennaio 1914, n. 19; 10 dicembre 1914, n. 1510; 22 novembre 1919, n. 2300; 27 novembre 1919, n. 2325; 20 gennaio 1921, n. 313; 1° maggio 1921, n. 706; e quelle dei decreti luogotenenziali 4 agosto 1918, n. 1238; 24 novembre 1918, n. 1916; 6 luglio 1919, n. 1344.

Gli aumenti di stipendio conseguenti dall'applicazione delle tabelle annesse al presente decreto non potranno avere alcun effetto sulla determinazione delle indennità coloniali di qualsiasi natura.

Art. 24.

Le promozioni degli aiutanti ad ufficiale coloniale avranno luogo, per un terzo dei posti, in seguito ad esame di concorso e, per gli altri due terzi, per anzianità congiunta al merito.

Sono ammessi all'esame di concorso gli aiutanti i quali, alla data del decreto che indice l'esame stesso, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nel grado, e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito, sono conferite, su parere del consiglio di amministrazione, agli aiutanti che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Art. 25.

Hanno diritto al trattamento indicato nelle annesse tabelle nn. 38, 39 e 40, per il titolo di primo segretario nei ruoli del personale dell'amministrazione universitaria, dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità e degli istituti di belle arti, musica ed arte drammatica, i segretari i quali, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, erano forniti di uno stipendio non inferiore a lire 4000 annue, esclusi gli aumenti portati dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e dal R. decreto 3 giugno 1919, n. 973.

MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 26.

Nella prima applicazione del presente decreto, il trattamento economico indicato nella tabella n. 47 per il titolo di primo consigliere aggiunto, sarà conferito, fino alla concorrenza di un terzo dei posti di organico attualmente stabiliti per il grado di consigliere aggiunto:

a) in primo luogo ai vincitori del concorso di cui al successivo art. 29, secondo la rispettiva graduatoria;

b) indi ai consiglieri aggiunti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 18, e che dal consiglio di amministrazione siano, con graduatoria di merito, riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità e capacità alle funzioni direttive.

Art. 27.

Per i dichiarati idonei negli esami di concorso per merito distinto a consigliere restano ferme le disposizioni del R. decreto 25 novembre 1920, n. 1722.

Art. 28.

Per il personale considerato all'art. 12 del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2122, i termini di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 del presente decreto sono ridotti di sei anni.

Art. 29.

I vincitori del concorso ai posti di consigliere nell'amministrazione dell'interno, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1920, che non abbiano ancora ottenuta la promozione a tale grado, saranno nominati ai posti che si renderanno mano mano vacanti nel grado stesso, dopo la emanazione delle nuove tabelle organiche.

Art. 30.

Il trattamento economico indicato nella annessa tabella n. 53 per il titolo di vice-questore è attribuito, entro il limite dei posti assegnati al corrispondente grado dall'organico in vigore anteriormente all'applicazione del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, e cioè di numero venticinque posti, ai funzionari che, ai sensi dell'art. 25 del R. decreto medesimo, hanno conservato il titolo e le funzioni di vice-questore e ai commissari i quali ne siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione.

I funzionari che hanno conservato il titolo di vice-questore saranno collocati nel corrispondente quadro di classificazione degli stipendi in base all'anzianità utile di servizio, valutabile secondo le norme vigenti, a partire dalla data in cui conseguirono la nomina al grado stesso.

Art. 31.

Nella prima applicazione delle tabelle annesse al presente decreto, il trattamento economico indicato nella tabella n. 53 per il titolo di commissario aggiunto di pubblica sicurezza, sarà conferito, fino alla concorrenza

di un terzo dei posti di organico attualmente stabiliti per il grado di vice-commissario:

a) in primo luogo ai vice-commissari che presero parte al concorso per il grado di commissario, bandito con decreto ministeriale 31 ottobre 1919, e che, pur non essendo stati dichiarati vincitori del concorso conseguirono, nelle prove di esami, la idoneità in base alla relativa graduatoria;

b) e, indi, ai vice-commissari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 18 e che, dal consiglio di amministrazione, siano, con graduatoria di merito, riconosciuti in possesso dei necessari requisiti di idoneità e capacità.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 32.

Le disposizioni del primo comma dell'art. 15 e quelle del primo comma, lett. *c*), dell'art. 17 del presente decreto, si applicano anche ai funzionari dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, che, ai termini del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, abbiano rispettivamente conservato il titolo di capo sezione e di primo segretario.

E' applicabile al personale di prima categoria dell'amministrazione stessa il disposto del precedente articolo 18.

Per le promozioni al grado di capo sezione da effettuarsi dopo la pubblicazione delle nuove tabelle organiche relative all'amministrazione predetta, sarà applicata la disposizione dell'art. 11 del regolamento speciale per il personale di prima e di seconda categoria, approvato con R. decreto 16 maggio 1909, n. 341.

Art. 33.

Le disposizioni dei sottoindicati articoli del citato R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, sono variate come segue:

Art. 17. - *La lettera* a) *è sostituita dalla seguente*:

a) gli ufficiali, primi ufficiali e capi d'ufficio ed equiparati, i quali abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nell'amministrazione, siano forniti della licenza liceale, o di istituto tecnico, o di istituto nautico, o di scuola media di commercio, o di R. istituti industriali, o di scuola normale o di altro titolo riconosciuto equipollente;

Art. 21. - *La lettera* b) *è sostituita dalla seguente*:

b) gli impiegati di 3ª categoria (personale maschile e femminile) che siano forniti della licenza di scuola media inferiore, ed abbiano almeno tre anni di effettivo servizio nell'amministrazione;

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Gli alunni non possono conseguire la nomina ad ufficiale, se non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo, riconosciuto lodevole.

Art. 23. - Le nomine al grado di aiuto ufficiale (personale maschile) sono conferite come segue:

per quattro dodicesimi ai militari di terra e di mare, ai sensi del testo unico di legge approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329;

per due dodicesimi in ordine di età, e con le norme vigenti all'atto della nomina, agli invalidi di guerra abilitati al servizio postale, telegrafico e telefonico nelle scuole di rieducazione dell'Opera nazionale, che siano forniti della licenza di scuola elementare, o del certificato di promozione dal primo al secondo corso di una scuola secondaria. Quando non vi siano più invalidi da collocare, i posti relativi verranno aggiunti a quelli che sono da conferirsi per concorso;

per sei dodicesimi, mediante concorso per esame.

Sono ammessi al concorso:

a) gli agenti di 3ª categoria forniti della licenza elementare, che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nell'amministrazione;

b) i ricevitori e supplenti, forniti della licenza elementare, che abbiano almeno tre anni di effettivo servizio e non più di 40 anni di età.

Art. 24. - Le nomine ai posti di aiuto ufficiale (personale femminile) sono conferite mediante concorso per esame nelle seguenti proporzioni:

a) per un quarto, al personale femminile di 3ª categoria, fornito di licenza di scuola secondaria inferiore che abbia almeno cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione, nonchè alle ricevitrici e alle supplenti che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio e non più di quaranta anni di età;

b) per un quarto, alle vedove di guerra che non abbiano superato il 35° anno di età e siano fornite di licenza elementare;

c) per un quarto, alle vedove e figlie nubili di impiegati ed agenti dell'amministrazione che non abbiano superato il 35° anno di età, e che siano fornite della licenza di scuole secondarie inferiori o, se vedove od orfane di impiegati ed agenti morti senza diritto a pensione, almeno di quella elementare. Queste ultime sono dichiarate vincitrici anche se conseguono la sola idoneità;

d) per un quarto, alle estranee che non abbiano superato il 25° anno di età e siano fornite di licenza di scuola secondaria inferiore.

Le concorrenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono possedere i requisiti di cui ai numeri 1° e 3 dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 25. - Le nomine a commesso (personale maschile) sono conferite:

per otto decimi - e secondo l'ordine di anzianità - agli allievi commessi forniti della licenza elementare e che abbiano almeno due anni di servizio;

per due decimi, agli invalidi di guerra forniti del certificato di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare.

Quando, nel pubblico interesse, il servizio rurale viene trasformato in urbano, l'agente titolare del servizio stesso è nominato di diritto commesso postale non appena si verifica nel ruolo la vacanza del relativo posto.

Art. 26. - Gli allievi commessi e le commesse sono reclutati tra i fattorini, i portalettere rurali, le vedove e gli orfani di guerra, le vedove e i figli degli impiegati e degli agenti dell'amministrazione, con preferenza alle vedove, nonchè agli orfani di ambo i sessi, di impiegati od agenti morti senza diritto a pensione.

I posti sono conferiti nelle seguenti misure:

quattro decimi, ai fattorini;

due decimi, ai portalettere rurali;

due decimi, alle vedove e agli orfani di guerra;

due decimi, alle vedove e agli orfani degli impiegati od agenti.

Per conseguire le nomine suddette occorre avere compiuto i 21 anni di età e non oltrepassato i 25, e possedere la licenza elementare e i requisiti di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Per le vedove il limite massimo d'età è elevato a 35 anni.

Art. 27. - Le nomine al grado di direttore dell'officina telegrafica centrale e di direttore dell'officina telefonica centrale sono conferite, mediante concorso per esami, rispettivamente al personale dei quadri I-B, I-C, della tabella B del ruolo dei servizi elettrici.

Può prendere parte al concorso anche il personale dei quadri II-C, II-D, purchè abbia prestato non meno di dodici anni di effettivo servizio nell'amministrazione.

Art. 30. - *Il primo comma è sostituito dal seguente:*

Le nomine al grado di meccanico telegrafico (quadro III-B, tabella B, ruolo servizi elettrici) sono conferite:

per un sesto, agli invalidi della guerra con le norme vigenti all'atto della nomina;

per cinque sesti, mediante esperimento pratico, agli allievi meccanici telegrafici.

Art. 31. - La nomina ad allievo guardafili telegrafico e allievo guardafili o allievo giuntista telefonico è conferita per concorso

Per essere ammesso al concorso, oltre ai requisiti di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, occorre non aver superato i 25 anni di età e possedere la licenza elementare.

Sarà data la preferenza agli ex combattenti.

Art. 40. - Gli alunni ed allievi di prima, di seconda e di terza categoria percepiscono in corrispettivo del servizio effettivamente prestato una retribuzione giornaliera ragguagliata a due terzi dello stipendio iniziale del grado al quale possono essere nominati.

Art. 55. - *Il secondo comma è modificato come segue:*

Le assenze per comprovata malattia non possono superare il periodo di sessanta giorni per ciascun anno, anche se la malattia dipenda da cause di servizio.

Il terzo comma è soppresso.

Art. 57. - Le spese d'ufficio per l'amministrazione provinciale sono direttamente amministrate dall'economo sotto il controllo del direttore ed entro i limiti di un assegno fisso stabilito per ogni esercizio dal Ministero.

Art. 58. - Con decreto reale, su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro del tesoro, sentita la commissione parlamentare prevista all'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, saranno stabilite le indennità di carica dovute ai funzionari preposti a servizi ed uffici, di particolare importanza, appartenenti all'amministrazione provinciale e compartimentale.

Art. 64. — *È aggiunto il seguente comma:*

L'ordine gerarchico fra gli impiegati di ogni categoria è costituito dal grado: nello stesso grado dall'anzianità nel grado; a parità di grado e di anzianità nel grado, dallo stipendio, e a parità di stipendio, dall'età, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso.

Art. 73. - *Il secondo comma è soppresso.*

Art. 77. - *Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

I primi ufficiali dei quadri predetti che non si trovino nelle cennate condizioni sono scrutinati per una sola volta da una commissione nominata con decreto ministeriale e promossi, se riconosciuti idonei, al grado di capo ufficio nei predetti quadri transitori.

Il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

La domanda per conseguire la promozione o per essere scrutinato deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle nuove tabelle organiche.

Gli ufficiali dei quadri I e II della tabella B, annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, provenienti dai concorsi per i posti di alunno o di ufficiale, banditi anteriormente alla legge stessa, sono scrutinati da una commissione nominata con decreto ministeriale, dopo conseguita la nomina a primo ufficiale, e promossi capi d'ufficio nel predetto quadro transitorio man mano che si rendono vacanti i posti conferiti ai sensi dei precedenti commi primo e secondo.

Art. 79. - Il personale di cui alla lettera c) dell'articolo precedente non cambia, di regola, le sue attuali attribuzioni pel fatto del mutamento di qualifica.

Per la eventuale assegnazione al disimpegno di mansioni amministrative-contabili è titolo di preferenza l'esservi già stato adibito, riportando qualifiche di ottimo, o l'aver conseguito i titoli di cui al comma terzo dell'articolo precedente.

Art. 83. – *È aggiunto il seguente comma*:

L'esperimento non potrà essere sostenuto che una sola volta e vi saranno successivamente ammessi tutti coloro che, ai sensi degli articoli 88, 89, 91, 92, 93, 98 e 101, acquistano man mano titolo alla iscrizione nei quadri I A, I-B e I-B *bis* della tabella C del ruolo dei servizi elettrici.

Art. 86. – *L'ultima parte della lettera* b) *è modificata come segue*:

ma in ogni caso non anteriormente al 1° gennaio 1916.

Art. 96. – *Il secondo comma è sostituito dai seguenti*:

Sono nominati aiuto ufficiale rispettivamente nei quadri III, se personale maschile, e III-A, se personale femminile, delle tabelle B del ruolo postale e di quello dei servizi elettrici, gli impiegati avventizi d'ambo i sessi, assunti col decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1255, ed i supplenti in missione per conto dell'amministrazione, assunti nella detta qualità in uffici amministrativi o principali non oltre il 30 giugno 1919, e che tutti abbiano prestato servizio ininterrottamente fino al giorno in cui viene dato effetto al collocamento in ruolo.

Non costituiscono interruzione di servizio in missione, ai soli effetti del precedente comma, il servizio prestato posteriormente all'assunzione in missione dai supplenti in qualità di gerente di ricevitoria o presso ricevitorie precariamente rette da personale di ruolo o elevate, durante il periodo bellico, ad uffici principali per necessità di carattere militare, nonchè il servizio militare e le assenze per malattia debitamente accertate; nè, infine, gl'intervalli fra una chiamata in servizio e l'altra per i supplenti in missione rotativa.

Per conseguire le nomine predette occorre il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, n. 1 e 3, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

Il personale da nominarsi ai sensi del presente articolo sarà collocato in ruolo dopo quello indicato alla lettera *b*) dell'articolo precedente in base alla data di nomina. Avranno la precedenza – a parità di data – coloro che sono forniti di titolo di studio, ed a parità di titolo di studio, coloro che contino maggiore anzianità di servizio.

Art. 99. — *Il primo comma è sostituito dai seguenti*:

Gli avventizi e le avventizie in sostituzione di agenti subalterni, nonchè i fattorini avventizi d'ambo i sessi, i quali tutti siano stati assunti entro il 30 giugno 1919, e abbiano prestato servizio ininterrottamente o vi si trovino tuttavia alla data in cui viene dato effetto al collocamento in ruolo, nonchè i gondolieri stabili della direzione provinciale delle poste di Venezia ed i giornalieri e le giornaliere in servizio presso l'ufficio centrale dei rifiuti, i quali tutti posseggano i requisiti di cui all'art. 3, n. 1 e 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, sono nominati:

a) il personale maschile, allievi commessi;

b) il personale femminile, commesse (quadro II tabella *C* del ruolo postale e di quello dei servizi elettrici).

Per stabilire la continuità del servizio ai soli effetti del comma precedente valgono, in quanto applicabili, i criteri di cui al terzo comma dell'art. 96.

Art. 100. — Gli allievi fattorini assunti entro il 30 giugno 1919 e che si trovino in servizio ininterrotto alla data in cui viene dato effetto al collocamento in ruolo, sono mantenuti in servizio come tali e conseguono, a loro scelta, la nomina a fattorino o ad allievo commesso allorquando si verificano tutte le condizioni di cui all'articolo precedente.

Al compimento del sedicesimo anno di età essi sono adibiti al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi e percepiscono in luogo della retribuzione il compenso di cui al R. decreto 13 luglio 1919, numero 1379. Tale compenso è ridotto ai sensi dell'art. 94 quando essi conseguono la nomina a fattorino.

Art. 101. — *Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente*:

Il limite massimo di 60 anni di età di cui al citato articolo 99 non si applica al personale proveniente da linee e reti telefoniche già in concessione, assunte in esercizio dallo Stato.

Art. 34.

I posti di direttore capo divisione disponibili alla data di attuazione delle nuove tabelle organiche saranno conferiti, dopo che abbia avuto attuazione l'articolo 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, mediante esame di concorso, in base a norme da stabilirsi con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri, ai capi sezione, quale che sia la loro anzianità di grado, e ai primi segretari i quali al 2 ottobre 1919 avevano già titolo ad essere scrutinati per la nomina al grado di capo sezione, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 10 della legge 25 giugno 1911, n. 575, e che contino, alla data di attuazione predetta non meno di ventidue anni di complessiva anzianità di carriera nell'amministrazione postelegrafica, valutata ai sensi degli articoli 66 e 67 del R. decreto 2 ottobre 1919, numero 1858, e relative modificazioni.

Art. 35.

La sistemazione in ruolo è estesa al personale avventizio assunto fino al 12 agosto 1921, se trattisi:

a) di operai e allievi operai meccanici avventizi telegrafici;

b) di ex-combattenti o vedove ed orfani di impiegati od agenti dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, assunti in sostituzione di impiegati od agenti subalterni o come fattorini avventizi, ovvero che prestino servizio presso gli uffici dei conti correnti postali;

c) di operai giornalieri telegrafici e telefonici che abbiano prestato servizio militare presso reparti mobilitati.

Detta sistemazione avrà luogo secondo le disposizioni che, per ciascuna delle indicate categorie, sono stabilite, per il personale avventizio assunto entro il 30 giugno 1919, nel R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, comprese quelle recate dal presente decreto.

La sistemazione in ruolo è estesa pure - con le stesse norme - agli invalidi di guerra già assunti in servizio in virtù della legge 6 aprile 1922, n. 448.

Art. 36.

Nell'applicazione delle annesse tabelle per il personale dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, il collocamento nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi viene effettuato, per i singoli impiegati ed agenti, in base all'anzianità di grado loro attribuita nei quadri attuali, giusta l'art. 65 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni.

Per i funzionari ai quali, giusta il primo comma del precedente articolo 32, nella prima applicazione delle annesse tabelle viene conferito il trattamento economico corrispondente ai titoli di capo sezione e di primo segretario, il collocamento nel relativo quadro di classificazione degli stipendi viene fatto in base alla anzianità utile nel nuovo grado loro attribuito, da determinarsi con le norme dell'art. 65 dianzi citato.

L'assegno concesso in virtù dell'art. 66 del citato Regio decreto è mantenuto nei limiti degli stipendi massimi risultanti dalle tabelle annesse al decreto medesimo e successive modificazioni, e verrà gradatamente ridotto, nei modi e nei termini stabiliti nell'art. 54, dello stesso decreto.

Quando lo stipendio e l'assegno spettante ai sensi dei precedenti commi, risulti inferiore al totale degli stipendi e degli assegni utili per la pensione attualmente percepiti, la differenza è corrisposta come assegno personale, per il quale valgono le disposizioni del primo comma dell'art. 59 del presente decreto.

Agli smobilitati dopo la guerra 1915-18, che non conseguirono la qualifica di ottimo per gli anni passati sotto le armi, si attribuisce tale qualifica, anche agli effetti previsti dall'art. 63 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, sempre che, dal foglio di congedo, risulti che abbiano prestato servizio militare con fedeltà ed onore.

Al compimento del trentaduesimo anno di servizio utile per il collocamento nei quadri di classificazione, i segretari dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica usufruiscono di un assegno personale di lire cinquecento, valevole ad ogni effetto come stipendio.

Art. 37.

Il personale di cui al quadro I della tabella *C*, allegata alla legge 19 luglio 1907, n. 515, e al quadro III della tabella *C*, annessa alla legge 29 dicembre 1912, n. 1381, viene assegnato ai quadri speciali I-*A*, I-*B*, I-*C* e I-*D* della tabella *C* del ruolo postale, e ai quadri I-*C* e I-*D* della tabella *C* del ruolo dei servizi elettrici. Per tale assegnazione, da disporsi con decreto ministeriale, sarà, di regola, tenuto conto delle mansioni disimpegnate negli ultimi dodici mesi anteriori al 1° ottobre 1922.

Art. 38

In luogo delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 59 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, e fino a che non siano emanati i regolamenti di cui all'articolo 110 del decreto medesimo, si applicano al personale di ogni categoria dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, compreso quello fuori ruolo con diritto a sistemazione in ruolo, le disposizioni del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, e di quello sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè tutte le altre disposizioni che regolano, per il personale dipendente dallo Stato, la materia contemplata negli articoli sopra citati.

Per la risoluzione dei reclami di cui all'art. 70 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 67 del presente decreto.

Art. 39.

Gli articoli 10, 18, 32, 36, 38, 51, 52, 53, 56, 70, 71, 72 e 107 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, sono abrogati.

A decorrere dal 1° luglio 1922 sono abrogate le disposizioni relative al fondo per assegni di cointeressenza a favore del personale.

Fermo quanto è disposto dal terzultimo comma dell'articolo 36 del presente decreto, la corresponsione mensile di cui all'articolo 3, sub 68 *b s*, del R. decreto 8 giugno 1920, n. 770, cessa a decorrere dal 1° aprile 1922.

MINISTERI PER L'AGRICOLTURA
L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 40.

Le disposizioni degli articoli 15 e 17 del presente de-

creto si applicano, rispettivamente, anche ai funzionari nominati capi sezione amministrativi o di ragioneria, e primi segretari o primi ragionieri in applicazione del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2262, prorogato col successivo R. decreto 2 giugno 1920, n. 773.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie a favore degli impiegati ed agenti ex-combattenti

Art. 41.

Nelle promozioni e nei concorsi in cui si valutino, tra i coefficienti di merito, la durata e la qualità del servizio, il servizio militare prestato, durante la guerra 1915-18, da impiegati chiamati o richiamati alle armi, sarà considerato servizio civile, tenuto conto - ove possibile - delle note informative compilate dalle autorità militari durante il servizio predetto. A parità di ogni altro requisito, costituiranno titolo di merito il servizio militare prestato in reparti combattenti durante la guerra predetta e le decorazioni al valore conseguite.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto verrà considerato servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante. Non sarà, però, tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo dal 1° novembre 1917 alla data dell'armistizio.

Art. 42.

L'età massima stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione per l'ammissione ai concorsi di nomina al primo grado di ogni carriera, è elevata di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra predetta.

Art. 43.

Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi i magistrati, i capi e gli insegnanti degli istituti d'istruzione superiore e media, e agli avventizi che, a norma di disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, i quali, durante la guerra 1915-18, abbiano prestato, con buona condotta, servizio in reparti combattenti, in qualità di militari, o assimilati, il tempo trascorso nei reparti suddetti sarà computato, per gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, in aumento all'anzianità utile.

Qualora, nel computo complessivo di tale tempo, risulti una frazione di anno, questa sarà considerata soltanto quando sia superiore a sei mesi, ed in tal caso sarà valutata per un anno intero.

Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti, per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti predetti, agli effetti del collocamento di cui al presente articolo.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'articolo 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sarà computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio.

Art. 44.

Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ai magistrati, ai capi ed insegnanti negli istituti d'istruzione superiore e media, nonchè agli avventizi che, a norma di disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 43, spetta, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione, qualunque sia la durata del servizio prestato presso reparti combattenti, e indipendentemente dai benefici derivanti dall'articolo predetto:

a) l'abbreviazione di due anni, se siano decorati al valore, ovvero mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, od alle prime due, giusta l'articolo 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se abbiano ottenuto la croce di guerra o abbiano riportato ferite, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera *a*), e alla terza categoria, giusta l'articolo 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere conferita che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Art. 45.

I benefici di cui ai precedenti articoli 43 e 44 saranno concessi in base ai documenti che gli interessati esibiranno alle rispettive amministrazioni, le quali avranno facoltà di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni. Quest'ultima dovrà anche, se interpellata, pronunciarsi sul valore probatorio dei documenti suddetti.

Art. 46.

Qualora gli impiegati contemplati nei precedenti articoli 43 e 44 raggiungano il massimo dello stipendio del proprio grado, mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli stessi, la rimanente parte verrà computata in occasione dei successivi passaggi di grado o di categoria.

Art. 47.

Gli impiegati ed agenti di cui al precedente art. 43, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, siano provvisti del titolo di studio prescritto, potranno, entro il 30 giugno 1923, chiedere il passaggio a categoria superiore della stessa amministrazione.

Agli effetti del passaggio nella carriera di ragioneria saranno ritenuti equipollenti la licenza di istituto tecnico, la licenza liceale e quella dei regi istituti commerciali.

Gli impiegati ed agenti predetti che, dal consiglio di amministrazione, siano riconosciuti meritevoli del passaggio di categoria, saranno compresi nella graduatoria da compilarsi con le norme che saranno stabilite con regio decreto, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con i ministri competenti.

Salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti agli invalidi o mutilati di guerra e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, gli impiegati ed agenti compresi nelle graduatorie di cui sopra saranno nominati ai posti vacanti nel primo grado della categoria cui aspirano dopo che abbia avuto applicazione l'art. 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 48.

Gli agenti subalterni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 43, i quali conseguirono, durante la guerra 1915-18, il grado di ufficiale, potranno anche se sprovvisti di titolo di studio, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, essere nominati ai posti vacanti nel primo grado della categoria d'ordine e delle altre categorie a questa equiparate, della propria amministrazione, dopo che siano stati collocati gli impiegati ed agenti considerati nel precedente articolo 47.

Nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno fatti salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato, nonchè agli invalidi e mutilati di guerra.

Art. 49.

Dopo i collocamenti del personale di cui ai precedenti articoli 47 e 48, e non oltre i tre anni dall'attuazione delle nuove tabelle, gli agenti subalterni che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 43, i quali conseguirono, durante la guerra 1915-18, il grado di sottufficiale, potranno, anche se sprovvisti del titolo di studio, chiedere di far passaggio nel primo grado della categoria d'ordine o delle altre categorie a questa equiparate, dipendenti dalla stessa amministrazione cui appartengono.

Gli agenti predetti, ove ne siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione, saranno ammessi ad un esame di idoneità, superato il quale potranno essere nominati ai posti vacanti del primo grado suddetto.

Nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno fatti salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato, nonchè quelli degli invalidi e mutilati di guerra.

Art. 50.

Gli insegnanti medî che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art 43, e che, nei concorsi generali a cattedre di scuole medie e normali, conseguano una votazione complessiva equivalente almeno ai sette decimi avranno diritto alla dichiarazione di idoneità e alla nomina in ruolo, anche se non siano compresi nella graduatoria di cui all'articolo 2 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Esaurita la graduatoria dei vincitori, integrata a norma del quart'ultimo comma di detto articolo, si procederà alla nomina di coloro che abbiano conseguito la idoneità per effetto della presente disposizione, secondo l'ordine di merito e con diritto di precedenza sui vincitori di concorsi che fossero contemporaneamente o successivamente banditi, per le stesse materie e per le scuole dello stesso ordine e grado.

Art. 51.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 43 e che, nei concorsi generali a cattedre di scuole medie e normali, banditi in base alle disposizioni dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615, e a quelle dell'art. 2, secondo comma, del R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2590, abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno sette decimi, hanno diritto alla nomina in ruolo per le cattedre attualmente vacanti o che si renderanno vacanti successivamente dopo la nomina dei vincitori negli stessi concorsi, e con precedenza sopra i graduati nei concorsi che saranno banditi successivamente.

Art. 52.

Con decreto del ministro dell' istruzione pubblica verranno stabilite le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 50 e 51.

CAPO V.

Disposizioni varie

Art. 53.

Dopo che abbiano avuto collocamento gli impiegati di cui ai precedenti articoli 47, 48 e 49, i posti disponibili nel primo grado delle singole carriere entro tre anni dall'attuazione delle nuove tabelle organiche, potranno essere conferiti :

a) mediante speciali esami di concorso fra impiegati delle categorie inferiori della stessa amministrazione, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, che siano muniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla categoria cui aspirano;

b) successivamente, e per la sola carriera d'ordine, agli agenti subalterni di ruolo e ad altri impiegati pure di ruolo della stessa amministrazione che, alla data sopraindicata, esercitino, da almeno un anno, mansioni inerenti alla carriera predetta, siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione e risultino idonei in seguito ad apposito esame, secondo le norme da stabilirsi con decreto ministeriale.

Le norme per gli esami di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno determinate con decreti dei rispettivi ministri, di concerto col ministro del tesoro.

Rimangono salvi i diritti stabiliti dai vigenti ordinamenti a favore dei sottufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi militarmente organizzati, a servizio dello Stato, nonchè dei mutilati e invalidi di guerra.

Art. 54.

Ferma l'assegnazione dei trattamenti economici di cui al presente decreto, nessuna nomina o promozione o passaggio di categoria, potrà aver luogo se non dopo che avrà avuto attuazione il disposto dell'articolo 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 55.

Il personale assunto presso le varie amministrazioni dello Stato, con nomina provvisoria, a' termini dell'articolo 68 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, sarà confermato definitivamente nel grado ricoperto se riconosciuto meritevole dal consiglio di amministrazione. Il personale che non otterrà la conferma sarà licenziato; ad esso verrà corrisposta un'indennità pari a due mesi di stipendio.

Art. 56.

Ai soli effetti dell'attuazione del presente decreto, ed ove la equiparazione non risulti altrimenti stabilita, si considerano equiparati i gradi dei diversi ruoli regolati da uniformi tabelle di stipendi.

Art. 57.

Con decreto reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro del tesoro – sentita la commissione parlamentare prevista all'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 – saranno rivedute, nell'intento di ridurre la spesa, tutte le disposizioni relative a concessione di indennità, compensi, premi e simili ai personali considerati dal presente decreto.

Art. 58.

I provvedimenti riguardanti la carriera e lo stato del personale sono emanati con decreto ministeriale.

Continuano però ad essere disposti per decreto reale i provvedimenti per i quali occorra la deliberazione del consiglio dei ministri.

Con foglio d'ordine mensile, firmato dal capo del personale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale, e, in difetto, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sono resi esecutivi gli aumenti periodici di stipendio per anzianità di grado e gli aumenti di assegni.

Art. 59.

Qualora, nell'applicazione delle tabelle di stipendi annesse al presente decreto, venga assegnato uno stipendio inferiore alle competenze complessive godute al 31 marzo 1922 per stipendio, ivi compresi gli aumenti ottenuti in dipendenza del R. decreto 7 giugno 1920, n. 742, assegno temporaneo mensile, a norma della legge 13 agosto 1921, n. 1080, ed altri assegni valutabili ad ogni effetto come stipendio, sarà conservata la differenza, fino al limite massimo di lire duemila, a titolo di assegno personale, utile per la pensione, da riassorbirsi nel primo aumento di stipendio, e, per l'eventuale eccedenza, negli aumenti successivi.

Le differenze eventualmente percepite in più dal 1° aprile 1922 al 30 settembre 1922, in dipendenza dei pagamenti effettuati in virtù del R. decreto 7 aprile 1922, n. 412, e successive disposizioni di proroga, rimangono abbuonate.

Art. 60.

L'indennità di residenza in Roma, di cui alla legge 8 luglio 1902, n. 248, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Agli impiegati ed agenti che ne siano provvisti, la indennità predetta sarà conservata nella misura attuale, o verrà corrisposta in quella minore che possa spettare per modificazioni della composizione di famiglia, fino a che il loro stipendio non superi le lire 9000 annue.

Agli impiegati ed agenti il cui stipendio non ecceda la somma di lire 9000 annue aumentata della indennità nella misura di cui al comma precedente, sarà conservata la differenza a titolo di indennità di residenza.

Art. 61.

A decorrere dal 1° luglio 1922 sono abrogate le disposizioni concernenti il fondo per assegni di cointeressenza contenute negli articoli 16 (2° comma) e 24 a 30 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e le relative estensioni.

Art. 62.

Per l'esercizio 1921-22 è data facoltà al governo del Re di provvedere, anche in deroga alle disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, delle relative estensioni e del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, alla assegnazione del premio di cointeressenza agli impiegati ed agenti delle varie amministrazioni, compresa quella postale, telegrafica e telefonica

La spesa relativa dovrà essere contenuta entro l'am-

montare complessivo delle economie per le vacanze di posti accertate al 1° luglio 1921 in confronto dei relativi ruoli organici, aumentato dell'importo dell'assegnazione di cui alla lettera a) dell'art. 41 del citato R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1878.

Art. 63.

A decorrere dal 1° luglio 1923 cessano di aver vigore le disposizioni concernenti la concessione di compensi per lavori straordinari al personale dell'amministrazione dello Stato.

In luogo dei compensi medesimi potranno, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente in bilancio, essere conferiti premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli.

Tale conferimento avrà luogo con le norme che saranno stabilite con R. decreto da emanarsi su proposta del ministro del tesoro, sentita la commissione parlamentare prevista dall'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Rimangono ferme per l'amministrazione postale, telegrafica e telefonica le disposizioni dell'art. 103 del regolamento approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, e del R. decreto 16 maggio 1912, n. 574, modificato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 462 (art. 117 f), per il personale dei telefoni. La misura del compenso per la detta amministrazione sarà stabilita, con criterio di riduzione della spesa, con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro del tesoro, sentita la commissione parlamentare suddetta.

Art. 64.

Le tabelle per gli stipendi annesse al presente decreto saranno applicate a decorrere dal 1° aprile 1922.

Per il periodo dal 1° aprile 1922 fino al conferimento dei nuovi stipendi stabiliti dalle tabelle predette, il conguaglio sarà fatto in base al confronto fra gli stipendi medesimi e quelli precedentemente goduti, aumentati dell'assegno temporaneo, di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, e degli altri assegni eventualmente percepiti valutabili come stipendio, fermo restando il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 59.

Art. 65.

Il personale che, in applicazione delle nuove tabelle numeriche, da emanarsi ai sensi della legge 13 agosto 1921, n. 1080, prorogata con la legge 22 agosto 1922, n. 1169, verrà collocato in grado provvisto di trattamento economico superiore a quello conferitogli in virtù del presente decreto, percepirà il maggiore stipendio a decorrere dal 1° aprile 1922.

Art. 66.

L'attuazione delle annesse tabelle di stipendio non ha effetto sulle indennità o competenze di qualsiasi natura, ragguagliate o graduate secondo gli stipendi, dovute fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 67.

Per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, sarà costituita, per decreto reale, su proposta del ministro del tesoro, sentito il consiglio dei ministri, una commissione composta: di un presidente di sezione del consiglio di Stato, presidente; di un consigliere della corte dei conti; di un vice avvocato erariale; di un rappresentante dell'amministrazione del tesoro e di un rappresentante dell'amministrazione interessata, aventi grado non inferiore a quello di capo divisione.

Alle controversie di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 71 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 68.

Il governo del Re, sentita la commissione parlamentare prevista all'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, provvederà, entro il 31 dicembre 1922, alla revisione e, ove occorra, alla abrogazione delle norme che autorizzano i collocamenti fuori ruolo.

Art. 69.

Il governo del Re provvederà a rivedere le norme di carriera vigenti per i personali dei ruoli speciali e tecnici indicati nelle tabelle annesse, per coordinarle, in quanto possibile, con quelle contenute nel presente decreto.

Il governo del Re provvederà anche ad emanare ogni altra disposizione che risulti necessaria per l'attuazione delle norme e delle tabelle di cui al presente decreto.

Art. 70.

Al personale assunto in servizio dal 1° ottobre 1919 in poi che abbia cessato o che cesserà dall'impiego prima che siano emanate norme speciali per il trattamento di riposo previsto nel secondo comma dell'articolo 23 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, si applicano le disposizioni che regolano le pensioni e le indennità spettanti agli impiegati in servizio al 1° ottobre 1919.

Per le famiglie del personale sopraindicato valgono le norme che regolano le pensioni e le indennità spettanti alle famiglie degli impiegati in servizio al 1° ottobre 1919.

Art. 71.

Le disposizioni generali, transitorie e varie del presente decreto si applicano all'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, in quanto non sia diversamente stabilito dal R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e relative modificazioni, comprese quelle di cui ai precedenti articoli dal 32 al 39.

Rimangono in vigore le disposizioni concernenti le altre amministrazioni dello Stato che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SCHANZER — AMENDOLA — TADDEI — ALESSIO — BERTONE — PARATORE — SOLERI — DE VITO — ANILE — RICCIO — BERTINI — TEOFILO ROSSI — DELLO SBARBA — FULCI — LUCIANI.

Visto, il Guardasigilli: ALESSIO.

Allegato A.

TABELLE degli stipendi del personale delle Amministrazioni centrali appartenente alle carriere amministrativa, di ragioneria, d'ordine e subalterna.

Tabella n. 1.

Carriera amministrativa.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6900
» 8° » » 7800
» 12° » » 8600
» 16° » » 9100
» 20° » » 10100
» 24° » » 10800
» 28° » » 11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10500.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Capi sezione.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Direttori capi divisione.

Stipendio iniziale L. 14000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 15000
» 8° » » 16000
» 13° » » 17000

Direttori generali.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica) L. 18500.

Tabella n. 2.

Carriera di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6900
» 10° » » 7800
» 15° » » 8600
» 19° » » 9100
» 23° » » 10100
» 27° » » 10800
» 32° » » 11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Capi sezione.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Segue tabella n. 2.

Direttori capi divisione.

Stipendio iniziale L. 14000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 15000
» 8° » » 16000
» 13° » » 17000

Direttori capi di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 15000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 16000
» 9° » » 17000

Ragioniere generale dello Stato.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica) L. 18500.

Tabella n. 3.

Personale d'ordine.

Applicati.

Stipendio iniziale L. 4800.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5300
» 8° » » 5800
» 12° » » 6200
» 16° » » 6600
» 20° » » 7000
» 24° » » 7400
» 28° » » 7800

Archivisti.

Stipendio iniziale L. 7000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 7800
» 8° » » 8600
» 12° » » 9400
» 16° » » 10100
» 20° » » 10800
» 24° » » 11500

Tabella n. 4.

Personale subalterno.

Uscieri.

Stipendio iniziale L. 4000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 4300
» 8° » » 4600
» 12° » » 4900
» 16° » » 5200
» 20° » » 5500

Commessi ed uscieri capi.

Stipendio iniziale L. 5200.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5600
» 8° » » 6000
» 12° » » 6400
» 16° » » 6800
» 20° » » 7200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei ministri

FACTA.

Allegato B.

TABELLE degli stipendi del personale appartenente ai ruoli speciali e tecnici delle Amministrazioni centrali ed ai ruoli provinciali.

MINISTERO DEL TESORO

—

Tabella n. 5.

Personale con cariche speciali.

Ispettore tecnico centrale.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	L. 15000
»	8° »	» 16000
»	13° »	» 17000

Bibliotecario.

Stipendio iniziale L. 10500.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	L. 11300
»	8° »	» 12100
»	12° »	» 12800
»	16° »	» 13500

Agenti tecnici.

Stipendio iniziale L. 5000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	L. 5300
»	8° »	» 5600
»	12° »	» 6000
»	16° »	» 6400
»	20° »	» 6800
»	24° »	» 7200
»	28° »	» 7600

Tabella n. 6.

INTENDENZE DI FINANZA

—

Carriera di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	5°	L. 6900
»	10° »	» 7800
»	15° »	» 8600
»	19° »	» 9400
»	23° »	» 10100
»	27° »	» 10[illegible]00
»	32° »	» 11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	L. 10800
»	8° »	» 11600
»	12° »	» 12300
»	16° »	» 13000

Direttori provinciali di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	L. 12900
»	8° »	» 13800
»	13° »	» 14700

Ispettori superiori di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	L. 15000
»	8° »	» 16000
»	13° »	» 17000

Segue tabella n. 6

Personale degli ufficiali di ragioneria.

Ufficiali di ragioneria.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Primi ufficiali di ragioneria.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 7.

DELEGAZIONI DEL TESORO

—

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	5°	L. 6900
»	10° »	» 7800
»	15° »	» 8600
»	19° »	» 9400
»	23° »	» 10100
»	27° »	» 1[illegible]800
»	32° »	» 11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	L. 10800
»	8° »	» 11600
»	12° »	» 12300
»	16° »	» 13000

Direttori provinciali del tesoro.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	L. 12900
»	8° »	» 13800
»	13° »	» 14700

Tesoriere centrale - Agente contabile dei titoli di Debito pubblico - Controllore capo della Tesoreria centrale.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	L. 15000
»	8° »	» 1[illegible]000
»	13° »	» 17000

Personale degli ufficiali di delegazione.

Ufficiali di delegazione.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Primi ufficiali di delegazione.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 8.

Personale dell'Officina carte valori.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	L. 15000
»	8° »	» 16000
»	13° »	» 17000

Vice-direttore.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	L. 13000
	8° »	» 14000
	13° »	» 15000

Incisore capo.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	L. 12900
»	8° »	» 13800
»	13° »	» 14700

Segue Tabella n. 8.

Capi tecnici e incisori

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
»	10°	»	» 7800
»	15°	»	» 8600
»	19°	»	» 9400
»	23°	»	» 10100
»	27°	»	» 10800
»	32°	»	» 11500

Tabella n. 9.

Personale della Regia Zecca e della scuola dell'arte della medaglia.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
»	8°	»	» 16000
»	13°	»	» 17000

Vice-direttore.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 13000
»	8°	»	» 14000
»	13°	»	» 15000

Incisore capo.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
»	8°	»	» 13800
»	13°	»	» 14700

Chimico.

Stipendio iniziale L. 11000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11900
»	8°	»	» 12800
»	13°	»	» 13700

Capi tecnici e incisori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
»	10°	»	» 7800
»	15°	»	» 8600
»	19°	»	» 9400
»	23°	»	» 10100
»	27°	»	» 10800
»	32°	»	» 11500

Visitatori.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5600
»	8°	»	» 6000
»	12°	»	» 6400
»	16°	»	» 6800
»	20°	»	» 7200
»	24°	»	» 7600
»	28°	»	» 8000

Direttore della scuola dell'arte della medaglia.

Stipendio iniziale L. 9500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10300
»	8°	»	» 11100
»	12°	»	» 11900
»	16°	»	» 12600
»	20°	»	» 13200

Tabella n. 10.

RR. AVVOCATURE ERARIALI

—

Scrivane.

Stipendio iniziale L. 4200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 4500
»	8°	»	» 4800
»	12°	»	» 5100
»	16°	»	» 5400
»	20°	»	» 5700
»	24°	»	» 6000

Tabella n. 11.

CORTE DEI CONTI

—

Carriera di concetto.

Segretari.

Stipendi come alla tabella n. 1 per i segretari delle Amministrazioni centrali.

Primi segretari.

Stipendi come alla tabella n. 1 per i primi segretari delle Amministrazioni centrali.

Capi sezione.

Stipendi come alla tabella n. 1 per i capi sezione delle Amministrazioni centrali.

Carriera di revisione e d'ordine.

Ufficiali di revisione ed applicati.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Revisori principali ed archivisti.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 12.

PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

—

Direttore di archivio.

Stipendio unico L. 12500.

Vice direttore d'archivio.

Stipendio unico L. 11500.

N. B. — Gli archivisti, i commessi ed uscieri capi avranno il trattamento del corrispondente grado di cui alle tabelle numeri 3 e 4.

MINISTERO DELLE FINANZE

—

Tabella n. 13.

INTENDENZE DI FINANZA

—

Carriera amministrativa.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
»	8°	»	» 7800

Segue tabella n. 13.

Stipendio al compimento del 12° anno di grado L. 8600
» 16° » » 9400
» 20° » » 10100
» 24° » » 10800
» 28° » » 11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Intendenti aggiunti.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Intendenti ed ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 14000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 15000
» 8° » » 16000
» 13° » » 17000

Agli intendenti di finanza è inoltre assegnata la indennità di carica stabilita dal R. decreto 4 maggio 1920, n. 564.

Tabella n. 14.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO

Carriera amministrativa.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6900
» 8° » » 7800
» 12° » » 8600
» 16° » » 9400
» 20° » » 10100
24° » » 10800
» 28° » » 11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Direttori.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Carriera di ragioneria.

Ragionieri

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6900
» 10° » » 7800
» 15° » » 8600
» 19° » » 9400
» 23° » » 10100
» 27° » » 10800
» 32° » » 11500

Segue tabella n. 14.

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Carriera di verificazione, magazzino e d'ordine.

Ufficiali.

Stipendio iniziale L. 4800.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5300
» 8° » » 5800
» 12° » » 6300
» 16° » » 6800
» 20° » » 7300
» 23° » » 7800
» 26° » » 8200

Commissari

Stipendio iniziale L. 8600.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 9400
» 8° » » 10100
» 12° » » 10800
» 16° » » 11500

Tabella n. 15.

PERSONALE DEL REGISTRO E DEL BOLLO

Personale degli ispettori.

Ispettori provinciali.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Ispettori provinciali capi.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Ispettore superiore.

Stipendio iniziale L. 14000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 15000
» 8° » » 16000
» 13° » » 17000

Personale dei ricevitori.

Ricevitori.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6900
» 8° » » 7800
» 12° » » 8600
» 16° » » 9400
» 20° » » 10100
» 24° » » 10800
» 28° » » 11500

Segue tabella n. 15.

Ricevitori principali.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
»	8°	»	» 11600
»	12°	»	» 12300
»	16°	»	» 13000

Ricevitori capi.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
»	8°	»	» 13800
»	13°	»	» 14700

Ricevitori superiori.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
»	8°	»	» 16000
»	13°	»	» 17000

Personale sussidiario degli Uffici del registro.

Applicati.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Aiuto ricevitori.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Personale delle ipoteche.

Conservatori.

Conservatori di 2ª categoria.

Stipendio iniziale L. 9500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10400
»	8°	»	» 11300
»	12°	»	» 12200
»	16°	»	» 13000
»	20°	»	» 13800

Conservatori di 1ª categoria.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 14000
»	8°	»	» 15000
»	12°	»	» 16000

Personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche.

Applicati.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Aiuto-conservatori.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Personale dei bollatori ed indicatori del registro.

Bollatori ed indicatori.

Stipendio iniziale L. 4500.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 4900
»	6°	»	» 5300
»	10°	»	» 5800
»	14°	»	» 6300
»	18°	»	» 6800
»	22°	»	» 7200

Tabella n. 16.

PERSONALE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Agenti.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
»	8°	»	» 7800
»	12°	»	» 8600
»	16°	»	» 9400
»	20°	»	» 10100
»	24°	»	» 10800
»	28°	»	» 11500

Primi agenti.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
»	8°	»	» 11600
»	12°	»	» 12300
»	16°	»	» 13000

Agenti superiori e ispettori provinciali.

Stipendio iniziale L. 12000

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
»	8°	»	» 13800
»	13°	»	» 14700

Ispettori superiori e agenti superiori capi.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
»	8°	»	» 16000
»	13°	»	» 17000

Tabella n. 17.

PERSONALE DELLE DOGANE.

Personale superiore delle dogane e imposte indirette.

Ispettori superiori tecnici e direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane - Ispettori superiori amministrativi.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
»	8°	»	» 16000
»	13°	»	» 17000

Personale di 1ª Categoria.

Sottoispettori e contabili.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
»	8°	»	» 7800
»	12°	»	» 8600
»	16°	»	» 9400
»	20°	»	» 10100
»	24°	»	» 10800
»	28°	»	» 11500

Ispettori e contabili principali.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
»	8°	»	» 11600
»	12°	»	» 12300
»	16°	»	» 13000

Direttori - Ispettori capi - Contabili capi.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
»	18°	»	» 13800
»	13°	»	» 14700

Segue tabella n. 17.

Direttori superiori.

Stipendio iniziale L. 14000.
Stipendio al compimento del 1° anno di grado L. 15000
» 8° » » 16000
» 13° » » 17000

Personale di 2ª categoria.

Ufficiali.

Stipendio iniziale L. 5400.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6000
» 8° » » 6[illegible]00
» 12° » » 7300
» 16° » » 8000
» 20° » » 8700
» 24° » » 9400
» 28° » » 10100
» 32° » » 10800

Primi ufficiali.

Stipendio iniziale L. 9500.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10300
» 8° » » 11000
» 12° » » 11700
» 16° » » 12400

Commissari.

Stipendio iniziale L. 11000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 11800
» 8° » » 1[illegible]600
» 13° » » 13400

Personale subalterno.

Commessi.

Stipendio iniziale L. 4[illegible]00.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 4600
» 6° » » 5000
» 9° » » 5400
» 12° » » 5900
» 15° » » 6400
» 18° » » 6900
» 22° » » 7400

Visitatrici.

Stipendio iniziale L. 2800.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 3200

Personale del dazio consumo

Ufficiali e contabili.

Stipendi come alla tabella degli ufficiali di dogana.

Primi ufficiali e primi contabili.

Stipendi come alla tabella dei primi ufficiali di dogana

Ispettori principali, ispettori e contabili capi

Stipendi come alla tabella dei commissari di dogana.

Commessi.

Stipendi come alla tabella dei commessi di dogana.

Visitatrici.

Stipendi come alla tabella delle visitatrici delle dogane.

Segue tabella n. 17.

Personale dei laboratori chimici.

Chimici.

Stipendio iniziale L. 7500.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 8300
» 6° » » 9100
» 10° » » 9900
» 14° » » 10700
» 18° » » 11500
» 22° » » 12300
» 25° » » 130[illegible]0
» 28° » » 13800

Chimici capi di laboratorio e chimici principali.

Stipendio iniziale L. 13000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 14000
» 8° » » 15000
» 12° » » 16000

Vice direttore.

Stipendio unico L. 17000.

Direttore.

Stipendio unico L. 18000.

Operai.

Stipendio iniziale L. 4500.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 5000
» 6° » » 5500
» 9° » » 6000
» 12° » » 6600
» 16° » » 7200
» 20° » » 7800

PERSONALE DELLE IMPOSTE DI PRODUZIONE

Personale tecnico.

Ufficiali tecnici.

Stipendi come alla tabella degli ufficiali di dogana.

Primi ufficiali tecnici.

Stipendi come alla tabella dei primi ufficiali di dogana.

Ispettori e commissari tecnici.

Stipendi come alla tabella dei commissari di dogana.

Personale elettrotecnico.

Elettrotecnici.

Stipendio iniziale L. 5700.
Stipendio al compimento del 2° anno di grado L. 6000
» 6° » » 6600
» 10° » » 7300
» 14° » » 8000
» 18° » » 8700
» 22° » » 9400
» 26° » » 10100
» 30° » » 10800

Elettrotecnici principali.

Stipendi come alla tabella dei primi ufficiali di dogana.

Ispettori e commissari elettrotecnici.

Stipendi come alla tabella dei commissari di dogana.

Tabella n. 18.

PERSONALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Personale tecnico di 1ª categoria.

Direttori tecnici aggiunti.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 8600
»	6°	»	» 9400
»	10°	»	» 10200
»	14°	»	» 11000
»	18°	»	» 11700
»	22°	»	» 12400

Direttori tecnici.

Stipendio iniziale L. 11000.

Stipendio al compimento del	anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11800
»	8°	»	» 12600
»	12°	»	» 13300
»	16°	»	» 14000
»	20°	»	» 14700

Direttori superiori e ispettori superiori tecnici.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
»	8°	»	» 16000
»	13°	»	» 17000

Direttori capi di ufficio tecnico-centrale

Stipendio iniziale L. 16000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 17000

Personale tecnico di 2ª categoria.

Applicati tecnici.

Stipendio iniziale L. 5100.

Stipendio al compimento del	anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6000
»	8°	»	» 6600
»	12°	»	» 7300
»	16°	»	» 8000
»	20°	»	» 8700

Capi di reparto tecnico e capi di officina meccanica.

Stipendio iniziale L. 8000.

Stipendio al compimento del	anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 8700
»	8°	»	» 9100
»	12°	»	» 10100
»	16°	»	» 10800

Capi meccanici e capi tecnici aggiunti.

Stipendio iniziale L. 9500.

Stipendio al compimento del	anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10300
»	8°	»	» 11000
»	12°	»	» 11700
»	16°	»	» 12400

Capi tecnici.

Stipendio iniziale L. 10800.

Stipendio al compimento del	anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11500
»	8°	»	» 12200
»	12°	»	» 12800
»	16°	»	» 13400

Segue tabella n. 18.

Personale amministrativo.

Segretari

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 6900
»	8°	»	» 7800
»	12°	»	» 8600
»	16°	»	» 9400
»	20°	»	» 10100
»	24°	»	» 10800
»	28°	»	» 11500

Direttori amministrativi aggiunti.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
»	8°	»	» 11600
»	12°	»	» 12300
»	16°	»	» 13000

Direttori amministrativi.

Stipendio iniziale L. 11300.

Stipendio al compimento del	anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12200
»	8°	»	» 13100
»	12°	»	» 13900
»	17°	»	» 14700

Ispettori centrali e ispettori compartimentali.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
»	8°	»	» 13800
»	13°	»	» 14700

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
»	8°	»	» 16000
»	13°	»	» 17000

Personale contabile.

Ufficiali alle scritture.

Stipendi come alla tabella degli applicati tecnici.

Ufficiali di Amministrazione.

Stipendi come alla tabella dei capi di reparti tecnici e capi di officina meccanica.

Personale di scrittura e d'ordine.

Applicate alle scritture.

Stipendi come alla tabella degli applicati tecnici.

Personale dei servizi ausiliari.

Maestre alle lavorazioni.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5300
»	8°	»	» 5800
»	12°	»	» 6300
»	16°	»	» 6800
»	20°	»	» 7200

Commessi.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 5600
»	8°	»	» 6[illegible]00
»	12°	»	» 6400
»	16°	»	» [illegible]
»	20°	»	» 7[illegible]

Segue tabella n. 18.

Agenti di controllo.

Stipendio iniziale L. 5800.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6400
» 8° » » 7000
» 12° » » 7600
» 16° » » 8200

Tabella n. 19.

PERSONALE DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI DI FINANZA

Personale di 1ª categoria.

Ingegneri.

Stipendio iniziale L. 7800.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 8600
» 6° » » 9400
» 10° » » 10200
» 14° » » 11000
» 18° » » 11700
» 22° » » 12400

Ingegneri principali.

Stipendio iniziale L. 11000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12000
» 8° » » 12900
» 12° » » 13800

Ingegneri capi.

Stipendio iniziale L. 13000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 14000
» 8° » » 15000
» 12° » » 16000

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 15000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 16000
» 8° » » 17000

Personale di 2ª categoria.

Geometri.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6900
» 10° » » 7800
» 15° » » 8600
» 19° » » 9400
» 23° » » 10100
» 27° » » 10800
» 32° » » 11500

Geometri principali.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Segue tabella n. 19.

Personale di 3ª categoria.

Aiutanti, disegnatori e computisti.

Stipendio iniziale L. 5000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 5600
» 9° » » 6100
» 13° » » 6600
» 17° » » 7100
» 21° » » 7600
» 25° » » 8100
» 29° » » 8600

Aiutanti, disegnatori e computisti principali.

Stipendio iniziale L. 8200.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 9000
» 8° » » 9800
» 13° » » 10700
» 18° » » 11600

Tabella n. 20.

PERSONALE
dell'Amministrazione demaniale

Personale dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato.

Custodi

Stipendio iniziale L. 4000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 4300
» 8° » » 4600
» 12° » » 4900
» 16° » » 5200
» 21° » » 5600

Assistenti idraulici.

Stipendio iniziale L. 5200.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5800
» 8° » » 6300
» 12° » » 6800
» 16° » » 7200

Personale di custodia dei tratturi

Guardie

Stipendio iniziale L. 3600.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 4000
» 8° » » 4400
» 12° » » 4700
» 16° » » 5000

Brigadiere.

Stipendio iniziale L. 4600.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5000
» 9° » » 5500

Segue tabella n. 20.

Maresciallo

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 5800

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E PER GLI AFFARI DI CULTO

—

Tabella n. 21.

Personale dell'Ufficio traduzioni del Ministero.

Traduttori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	3°	6900
»	6°	» 7800
»	9°	» 8600
»	12°	» 9100
»	16°	» 10300
»	20°	» 11200
»	24°	» 12100
»	28°	» 13000
»	32°	» 13900
»	35°	» 14700

Direttore capo dell'Ufficio traduzioni.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	15000
»	8°	» 16000
»	13°	» 17000

DIREZIONE GENERALE DEL FONDO PER IL CULTO

—

Economo-cassiere

Stipendi come alla tabella n. 2 per il grado di primo ragioniere delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 22.

Cancellerie e segreterie giudiziarie.

Cancellieri e segretari

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	5°	6900
»	10°	» 7800
»	15°	» 8600
»	19°	» 9100
»	23°	» 10100
»	27°	» 10800
»	31°	» 11500
»	35°	» 12200

Segue tabella n. 22.

Cancellieri capi e segretari capi.

Stipendio iniziale L. 10800.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	11700
»	8°	» 12500
»	12°	» 13300
»	16°	» 14000
»	20°	» 14700

Cancellieri e segretari di cassazione (a).

Stipendio iniziale L. 13300.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	14000
»	8°	» 15000
»	13°	» 16000

(a) Al cancelliere capo della Corte di cassazione di Roma è concessa l'abbreviazione di quattro anni nel collocamento nel quadro di classificazione.

Tabella n. 23.

Personale degli uscieri giudiziari.

Uscieri.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Uscieri capi.

Stipendi come alla tabella n. 4 per i commessi e uscieri capi delle Amministrazioni centrali.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

—

Tabella n. 24.

Personale del ruolo diplomatico.

Addetto di Legazione.

Servizio gratuito per un periodo di due anni.

Terzo segretario di Legazione.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	3°	8000
»	6°	» 8800
»	10°	» 9600

Secondo segretario di Legazione.

Stipendio iniziale L. 8600.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	3°	9400
»	6°	» 10200
»	10°	» 11000

Primo segretario di Legazione.

Stipendio iniziale L. 11200.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	12100
»	8°	» 13000
»	12°	» 13900
»	16°	» 14700

Consiglieri di Legazione.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
	4°	14000
»	8°	» 15000
»	12°	» 16000
»	16°	» 17000

Inviati straordinari e ministri plenipotenziari

Di seconda classe. — Stipendio unico L. 18000.

Di prima classe. — Stipendio unico L. 24000

Tabella n. 25.

Personale del ruolo consolare.

Addetto consolare.

Servizio gratuito per un periodo di due anni.

Vice consoli.

Stipendio iniziale L. 7200.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 8000
» 6° » » 8700
» 9° » » 9400
» 13° » » 10100
» 17° » » 10800
» 22° » » 11500

Consoli.

Stipendio iniziale L. 11200.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12100
» 8° » » 13000
» 12° » » 13900
» 16° » » 14700

Consoli generali.

Stipendio iniziale L. 14000.
Stipendio al compimento del 2° anno di grado L. 15000
» 4° » » 16500
» 6° » » 17000
» 8° » » 17800
» 9° » » 18500

Tabella n. 26

Personale con cariche speciali.

Direttore dell'archivio storico.

Stipendio da L. 14000 a L. 17000, come alla tabella n. 1 per i direttori capi divisione delle Amministrazioni centrali.

Bibliotecario.

Stipendio iniziale L. 11200.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12100
» 8° » » 13000
» 12° » » 14000
» 16° » » 15000
» 20° » » 16000

Direttore della tipografia.

Stipendio iniziale L. 9500.
Stipendio al compimento del 4° anno L. 10300
» 8° » » 11100
» 13° » » 11900
» 18° » » 12600

Tabella n. 27.

Ruolo degli interpreti.

Volontari interpreti.

Periodo di due anni senza stipendio.

Interpreti.

Stipendio iniziale L. 7200.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 8000
» 6° » » 8800
» 9° » » 9600
» 12° » » 10400
» 15° » » 11300
» 18° » » 12200
» 21° » » 13100
» 24° » » 14000
» 27° » » 15000
» 31° » » 16000
» 35° » » 17000

MINISTERO DELLE COLONIE

Tabella n. 28.

Carriera amministrativa.

Consiglieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6900
» 8° » » 7800
» 12° » » 8600
» 16° » » 9400
» 20° » » 10100
» 24° » » 10800
» 28° » » 11500

Primi consiglieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Consiglieri.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 12° » » 14700

Direttori coloniali.

Stipendio iniziale L. 14000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 15000
» 8° » » 16000
» 12° » » 17000

Direttori generali.

Stipendio unico oltre l'indennità di carica L. 16500

N. B. — Ai governatori spetta l'assegno annuo di L. 24000.

Tabella n. 29.

Carriera di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6900
» 10° » » 7800
» 15° » » 8600
» 19° » » 9400
» 23° » » 10100
» 27° » » 10800
» 32° » » 11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Ragionieri capi.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 12° » » 14700

Segue tabella n. 29.

Direttori capi divisione.

Stipendio iniziale L. 14000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 15000
» 8° » » 16000
» 13° » » 17000

Direttore capo di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 15000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 16000
» 9° » » 17000

Tabella n. 30.

Personale con cariche speciali.

Bibliotecario.

Stipendio iniziale L. 10500.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 11300
» 8° » » 12100
» 12° » » 12800
» 16° » » 13500

Capo ufficio telegrafico e cifra.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Capo cartografo.

Stipendio iniziale L. 11200.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12100
» 8° » » 12900
» 12° » » 13700
» 16° » » 14500

Personale femminile addetto ai lavori di copia.

Dattilografe.

Stipendi come alle tabelle n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Direttrice.

Stipendi come alle tabelle n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 31.

Personale degli aiutanti ed ufficiali coloniali.

Aiutanti coloniali.

Stipendio iniziale L. 5200.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5700
» 8° » » 6200
» 12° » » 6600
» 16° » » 7000
» 20° » » 7400
» 24° » » 7800
» 28° » » 8200

Ufficiali coloniali.

Stipendio iniziale L. 7800.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 8600
» 8° » » 9400
» 12° » » 10200
» 16° » » 11000
» 20° » » 11800
» 24° » » 12500

Segue tabella n. 31.

Ruolo transitorio.

Ufficiali coloniali di 1ª categoria.

Stipendi come alla tabella n. 28 per il grado di consigliere.

Ufficiali coloniali di 2ª categoria.

Stipendi come per gli ufficiali coloniali.

Tabella n. 32.

Ruolo degli interpreti.

Interpreti di 1ª categoria.

Direttori.

Stipendio iniziale L. 7200.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 8000
» 6° » » 8800
» 9° » » 9600
» 12° » » 10100
» 15° » » 11300
» 18° » » 12200
» 22° » » 13000
» 26° » » 13800

Direttori capi del servizio traduzione.

Stipendio iniziale L. 14000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 15000
» 8° » » 16000
» 13° » » 17000

Interpreti di 2ª categoria.

Traduttori.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6900
» 10° » » 7800
» 15° » » 8600
» 19° » » 9400
» 23° » » 10300
» 27° » » 11200
» 31° » » 12100
» 35° » » 13000

Traduttori capi.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Interpreti di 3ª categoria.

Interpreti orali aggiunti.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Interpreti orali.

Stipendi come alle tabelle n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Tabella n. 33.

PERSONALE DEGLI ISTITUTI E CORPI SCIENTIFICI E LETTERARI

Accademia della Crusca di Firenze.

Accademici residenti – provvisione annua L. 2000.

Accademici residenti compilatori – soprassoldo iniziale L. 1000.

4 aumenti in corrispondenza ai volumi che si pubblicano: 3 di L. 1000, 1 di L. 1200.

Segue tabella n. 33.

Soprassoldo massimo (per l'accademico compilatore che abbia collaborato a 4 o più volumi del vocabolario) L. 14700.

Accademico segretario: soprassoldo L. 3200.

Applicati.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Capo ufficio.

Stipendio iniziale L. 5800.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6300
» 8° » » 6800
» 12° » » 7300
» 17° » » 7900
» 22° » » 8600

Uscieri.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Personale di segreteria e di servizio del R. Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano.

Scrivano.

Stipendio iniziale L. 4400.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 4800
» 8° » » 5200
» 12° » » 5600
» 16° » » 6000
» 20° » » 6400
» 24° » » 6800

Ufficiali.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5300
» 8° » » 5800
» 12° » » 6200
» 16° » » 6600
» 20° » » 7000
» 24° » » 7400
» 28° » » 7800

Uscieri.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Personale di segreteria e di servizio del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia

Stipendi come per lo scrivano del R. Istituto lombardo di scienze e lettere.

Conservatore

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Uscieri.

Stipendi con alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Personale di servizio della R. Accademia delle scienze di Torino.

Uscieri.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 34.

Personale delle biblioteche.

Personale di 1ª categoria.

Bibliotecari.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 8600
» 6° » » 9100
» 10° » » 10200
» 14° » » 11100
» 18° » » 12000
» 21° » » 12500
» 24° » » 13000

Bibliotecari direttori.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 13000
» 8° » » 14000
» 12° » » 15000
» 17° » » 16000
» 22° » » 17000

Personale di 2ª categoria

Ragionieri economi.

Stipendio iniziale L. 6600.

Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6900
» 10° » » 7800
» 15° » » 8600
» 19° » » 9400
» 23° » » 10100
» 27° » » 10800
» 32° » » 11500

Personale di 3ª categoria.

Assistenti.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Coadiutori.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Personale di 4ª categoria.

Custodi.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Custodi capi.

Stipendi come alla tabella n. 4 per i commessi ed uscieri capi delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 35

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE

Carriera amministrativa.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6900
» 8° » » 7800
» 12° » » 8600
» 16° » » 9400
» 20° » » 10100
» 24° » » 10800
» 28° » » 11500

Segue tabella n. 35

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.

	Anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado		L. 10800
»	8°	»	» 11600
»	12°	»	» 12300
»	16°	»	» 13000

Provveditori.

Stipendio iniziale L. 14000.

	Anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado		L. 15000
»	8°	»	» 16000
»	13°	»	» 17000

Carriera di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.

	Anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	5° anno di grado		L. 6900
»	10°	»	» 7800
»	15°	»	» 8600
»	19°	»	» 9400
»	23°	»	» 10100
»	27°	»	» 10800
»	32°	»	» 11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.

	Anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado		L. 10800
»	8°	»	» 11600
»	12°	»	» 12300
»	16°	»	» 13000

Tabella n. 36.

PERSONALE ISPETTIVO E DIRETTIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.

Direttori didattici effettivi

Stipendio iniziale L. 6800.

	Anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado		L. 7700
»	8°	»	» 8600
»	12°	»	» 9400
»	16°	»	» 10100
»	20°	»	» 10800
»	24°	»	» 11500

Ispettori scolastici.

Stipendio iniziale L. 8000.

	Anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado		L. 8900
»	8°	»	» 9800
»	12°	»	» 10600
»	16°	»	» 11400
»	20°	»	» 12200
»	24°	»	» 13000

Ispettore scolastico provinciale.

Stipendio iniziale L. 12000.

	Anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado		L. 12900
»	8°	»	» 13800
»	13°	»	» 14700

Ispettori centrali

Stipendio iniziale L. 14000.

	Anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado		L. 15000
»	8°	»	» 16000
»	13°	»	» 17000

Tabella n. 37.

PERSONALE DEI REGI ISTITUTI PEI SORDOMUTI

Regio Istituto per i sordomuti di Roma.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 7200.

	Anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	5° anno di grado		L. 8000
»	10°	»	» 8800
»	15°	»	» 9600
»	20°	»	» 10300
»	25°	»	» 11000

Direttrice di sezione.

Stipendio iniziale L. 6200.

	Anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado		L. 7000
»	8°	»	» 7800
»	13°	»	» 8500
»	18°	»	» 9100
»	23°	»	» 9700

Insegnanti.

Segretario economo.

Stipendio iniziale L. 6000.

	Anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado		L. 6800
»	8°	»	» 7600
»	13°	»	» 8300
»	18°	»	» 8900
»	23°	»	» 9500

Ragioniere contabile.

Stipendio iniziale L. 5600.

	Anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	5° anno di grado		L. 6200
»	10°	»	» 6800
»	15°	»	» 7400
»	20°	»	» 8000
»	25°	»	» 8500

		L.
Catechista	- Stipendio unico	L. 3200
Maestro di disegno e calligrafia	»	» 4000
Maestri di mestiere	»	» 3500
Maestra di lavori di cucito in bianco	»	» 3500
Maestra sarta	»	» 3300
Maestro di ginnastica	»	» 3300

Regio Istituto dei sordomuti di Milano.

Rettore.

Stipendio iniziale L. 8800.

	Anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	5° anno di grado		L. 9300
»	10°	»	» 10400
»	14°	»	» 11100
»	18°	»	» 11800
»	22°	»	» 12400

Insegnanti

Economo contabile.

Stipendi come alla tabella degli insegnanti e del segretario-economo del R. Istituto dei sordomuti di Roma.

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 4800.

	Anno di grado		L.
Stipendio al compimento del	5° anno di grado		L. 5300
»	10°	»	» 5800
»	15°	»	» 6300
»	20°	»	» 6800
»	25°	»	» 7300

Segue tabella n. 37.

Catechista . . . . Stipendio unico L. 4600
Maestro di disegno e plastica » » 4300
Maestro di ginnastica » » 3400
Maestro di calligrafia » » 3300
Maestro di intaglio » » 3300

Regio Istituto dei sordomuti di Palermo.

Direttore.

Stipendi come alla tabella del direttore del R. Istituto dei sordomuti di Roma.

Insegnanti.

Stipendi come alla tabella degli insegnanti del R. Istituto dei sordomuti di Roma.

Segretario contabile.

Stipendi come alla tabella del ragioniere contabile del R. Istituto dei sordomuti di Roma.

Vice-segretario economo.

Stipendio iniziale L. 4200.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 4700
» 10° » » 5200
» 15° » » 5700
» 20° » » 6200

Insegnante di disegno e plastica - Stipendio unico L. 4000
Insegnante di ginnastica » » 3300
Capi d'arte » » 3200
Maestra, sarta e modista » » 3000
Maestra di stireria » » 2900

Tabella n. 38.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA

Personale amministrativo.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6900
» 8° » » 7800
» 12° » » 8600
» 16° » » 9400
» 20° » » 10100
» 24° » » 10800
» 28° » » 11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Direttori di segreteria.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Personale di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6900
» 10° » » 7800
» 15° » » 8600
» 19° » » 9400
» 23° » » 10100
» 27° » » 10800
» 32° » » 11500

Tabella n. 39.

PERSONALE DEI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E DEGLI SCAVI DI ANTICHITÀ.

Personale tecnico.

Ispettori.
Architetti.

Stipendio iniziale L. 7800.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 8600
» 6° » » 9400
» 10° » » 1[illegible]200
» 14° » » 11100
» 18° » » 12000
» 21° » » 12500
» 24° » » 13000

Direttori.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 13000
» 8° » » 14000
» 12° » » 15000
» 17° » » 16000

Disegnatori.
Assistenti.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6800
» 10° » » 7600
» 15° » » 8400
» 19° » » 9200
» 23° » » 1[illegible]00
» 27° » » 10800
» 32° » » 11600

Restauratori.

Stipendio iniziale L. 4800.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 5500
» 10° » » 6200
» 14° » » 6900
» 18° » » 7600
» 22° » » 8300
» 26° » » 9000
» 30° » » 9700
» 34° » » 10100

Personale amministrativo.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6900
» 8° » » 7800
» 12° » » 8600
» 16° » » 9[illegible]00
» 20° » » 10100
» 24° » » 10[illegible]00
» 28° » » 11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 1[illegible]300
» 16° » » 13000

Segue tabella n. 39.

Personale di custodia.

Custodi e custodi giardinieri.

Stipendio iniziale L. 4200.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 4600
» 8° » » 5000
» 12° » » 5400
» 16° » » 5800
» 20° » » 6200

Primi custodi e primi custodi giardinieri.

Stipendio iniziale L. 5700.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6100
» 8° » » 6500
» 12° » » 6900
» 16° » » 7300
» 20° » » 7700

Tabella n. 40

PERSONALE DEGLI ISTITUTI
DI BELLE ARTI, MUSICA ED ARTE DRAMMATICA

Personale di segreteria.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6600.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6900
» 8° » » 7800
» 12° » » 8600
» 16° » » 9400
» 20° » » 10100
» 24° » » 10800
» 28° » » 11500

Primi segretari

Stipendio iniziale L. 1[illegible].
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Direttori di segreteria.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Custodi.

Stipendio iniziale L. 4000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 4400
» 8° » » 4800
» 12° » » 5200
» 16° » » 5600
» 20° » » 6000
» 24° » » 6400
» 28° » » 6800

Tabella n. 41.

PERSONALE TECNICO DELLA R. CALCOGRAFIA DI ROMA E DELL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE IN FIRENZE E GABINETTO FOTOGRAFICO NAZIONALE DI ROMA

Direttore.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 10900
» 10° » » 11800
» 15° » » 12700
» 20° » » 13600
» 25° » » 14300

Segue tabella n. 41.

Capi tecnici.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6600
» 8° » » 7200
» 12° » » 7800
» 16° » » 8400
» 20° » » 9000

Sotto capi tecnici.

Stipendio iniziale L. 5400.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6100
» 10° » » 6700
» 15° » » 7300
» 20° » » 7900
» 25° » » 8500

Operatore.

Stipendio iniziale L. 4800.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 5400
» 10° » » 6000
» 15° » » 6600
» 20° » » 7200
» 25° » » 7800

Tabella n. 42

RUOLI TRANSITORI SPECIALI
PER IL PERSONALE PROVENIENTE DALLA REAL CASA

Segretari.

Stipendi come alla tabella n. 1 per i segretari delle Amministrazioni centrali.

Primi segretari.

Stipendi come alla tabella n. 1 per i primi segretari delle Amministrazioni centrali.

Capi sezione.

Stipendi come alla tabella n. 1 per i capi sezione delle Amministrazioni centrali.

Direttori provinciali.

Stipendio iniziale L. 14000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 15000
» 8° » » 16000
» 13° » » 17000

Cassiere.

Stipendio iniziale L. 8600.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 9500
» 8° » » 10400
» 13° » » 11300
» 18° » » 12200
» 23° » » 13000

Agenti agronomi.

Stipendio iniziale L. 8000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 8800
» 8° » » 9600
» 12° » » 10400
» 16° » » 11200
» 20° » » 12100
» 24° » » 13000

Vice agenti agronomi.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6700
» 8° » » 7400
» 12° » » 8100
» 16° » » 8800
» 20° » » 9400
» 24° » » 10000

Segue tabella n. 42

Sorveglianti.

(Ex-conservatori di Palazzo - Ex-consegnatari di locali - Ex capo custode - Ex-consegnatario di biancheria - Ex-assistenti agrari).

Stipendio iniziale L. 5500.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6000
» 8° » » 6500
» 12° » » 7000
» 16° » » 7500
» 20° » » 8000
» 25° » » 8600

Agenti di custodia.

(Ex-guardaportoni - ex-gondolieri - ex-serventi - ex-artiere armaiolo - ex-artieri - ex-custodi delle Reali scuderie - ex-custodi di maneggio - ex-cocchiere di pariglia - ex-capi posto - ex-vaccaio - ex-cocchiere d'agenzia - ex-vigilanti alle roggie - ex-guardacancelli - ex-cacciatori guardie - ex-inservienti di sacrestia).

Stipendio iniziale L. 4000

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 4300.
» 8° » » 4600.
» 12° » » 4900
» 16° » » 5200
» 20° » » 5600
» 24° » » 6000

Tabella n. 43.

PERSONALE DEI RR. ISTITUTI DI MAGISTERO FEMMINILE

Segretari computisti.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6100
» 10° » » 6800
» 15° » » 7500
» 20° » » 8200
» 25° » » 8900

Direttrice disciplinare.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 7600
» 10° » » 8200
» 15° » » 8900

Bidelli.

Stipendi come alla tabella n 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 44.

PERSONALE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Segretario economo
(oltre il vitto e l'alloggio)

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 5400
» 10° » » 6000
» 15° » » 6600

Assistenti distributori per la biblioteca.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5300
» 8° » » 5800
» 12° » » 6200
» 16° » » 6600
» 20° » » 7000
» 24° » » 7400
» 28° » » 7800

Tabella n. 45.

PERSONALE DELL' UFFICIO TECNICO DELLA REGIA UNIVERSITA' DI ROMA

Direttore.

Stipendio iniziale L. 9300.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 9700
» 8° » » 10400
» 12° » » 11100
» 16° » » 11700
» 20° » » 12300
» 24° » » 12900
» 28° » » 13500

Aiuto.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 7600
» 8° » » 8100
» 12° » » 8600
» 16° » » 9100
» 20° » » 9600

Assistente.

Stipendio iniziale L. 6400.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 7000
» 8° » » 7500
» 12° » » 8000
» 16° » » 8500
» 20° » » 9000

Disegnatore.

Stipendio iniziale L 5400.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6000
» 8° » » 6500
» 12° » » 7000
» 16° » » 7500
» 20° » » 8000

Elettricista
(posto transitorio).

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5300
» 8° » » 5800
» 12° » » 6300
» 16° » » 6800
» 20° » » 7300

Sorvegliante.

Stipendio iniziale L. 4200.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 4700
» 8° » » 5200
» 12° » » 5700
» 16° » » 6200
» 20° » » 6700

Tabella n. 46.

PERSONALE DI SEGRETERIA, D'ORDINE E SUBALTERNO DEI REGI LICEI, GINNASI, DELLE SCUOLE NORMALI, DEGLI ISTITUTI DI MAGISTERO PER L'EDUCAZIONE FISICA E DEI CORSI MAGISTRALI, DEGLI ISTITUTI TECNICI E DELLE SCUOLE TECNICHE.

Segretari.
Assistenti presso gli Istituti tecnici.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5400
» 8° » » 6000

Segue tabella n. 46.

Stipendio al compimento del 12° anno di grado L. 6600
» 16° » » 7100
» 20° » » 7600
» 24° » » 8100
» 28° » » 8600

Macchinisti.

Stipendio iniziale L. 4800.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5200
» 8° » » 5600
» 12° » » 6000
» 16° » » 6400
» 20° » » 6800

Aiuto bidelli.

Stipendio iniziale L. 3600.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 3800
» 8° » » 4100
» 12° » » 4400
» 16° » » 4700
» 20° » » 5000

Bidelli.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Personale d'ordine e di servizio degli ispettorati delle Scuole medie e normali.

Applicati.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Uscieri.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

MINISTERO DELL'INTERNO

Tabella n. 47.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Carriera amministrativa.

Consiglieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6900
» 8° » » 7800
» 12° » » 8600
» 16° » » 9400
» 20° » » 10100
» 24° » » 10800
» 28° » » 11500

Primi consiglieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Segue tabella n. 47.

Consiglieri.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Vice prefetto.

Stipendio iniziale L. 15000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 16000
» 9° » » 17000

Prefetto.

Stipendio unico L. 19500.

Carriera di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6900
» 10° » » 7800
» 15° » » 8600
»
»
»
»

Stipendio iniziale
Stipendio al compim
»
»
»

Stipendio iniziale
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Direttori capi divisione

Stipendio iniziale L. 14000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 15000
» 8° » » 16000
» 13° » » 17000

Direttore capo di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 15000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 16000
» 9° » » 17000

Tabella n. 48.

Personale di segreteria del Consiglio di Stato

Sottosegretari.

Stipendio iniziale L. 5400.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6200
» 8° » » 7000
» 12° » » 7800
» 16° » » 8600
» 20° » » 9400
» 24° » » 10100
» 28° » » 10850
» 32° » » 11500

Segue tabella n. 48.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Segretari di sezione.

Stipendio iniziale L. 12[illegible]00.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 1[illegible]800
» 13° » » 14700

Tabella n. 49.

Personale dell'Amministrazione della *Gazzetta ufficiale*.

Amministratore.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12500
» 16° » » 13400

Applicati.

Stipendio come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Gerente.

Stipendio fisso L. 2000.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 1[illegible]800
» 13° » » 14700

Redattore capo.

Stipendio come alla tabella dell'Amministratore della *Gazzetta ufficiale*.

Redattori.

Stipendio iniziale L. 78[illegible].

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 8600
» 8° » » 9400
» 12° » » 10200
» 16° » » 11000
» 20° » » 11800
» 24° » » 12500

Tabella n. 50.

Personale dell'Ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno.

Vice direttore.

Stipendio iniziale L. 1[illegible]500.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 11100
» 8° » » 117[illegible]0
» 12° » » 123[illegible]0
» 16° » » 129[illegible]0
» 20° » » 135[illegible]0

Direttore.

Stipendio iniziale L. 11600.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12400
» 8° » » 13200
» 12° » » 14[illegible]00
» 16° » » 14700

Tabella n. 51.

Personale della Consulta araldica

Ufficiale d'ordine calligrafo.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5300
» 8° » » 5800
» 12° » » 6400
» 16° » » 7000
» 20° » » 7700
» 24° » » 8400
» 28° » » 9200
» 32° » » 1[illegible]000

Tabella n. 52.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SANITA' PUBBLICA

—

Uffici.

Medici provinciali aggiunti.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del 2° anno di grado L. 8100
» 4° » » 9000
» 8° » » 99[illegible]0
» 12° » » 108[illegible]
» 16° » » 1170[illegible]
» 20° » » 12500
» 24° » » 13200
» 28° » » 13800

Medici provinciali.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 138[illegible]0
» 12° » » 14700
» 16° » » 15500
» 20° » » 16[illegible]0
» 24° » » 17000

Veterinari di confine e di porto.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 8100
» 6° » » 9000
» 10° » » 9900
» 14° » » 10800
» 18° » » 11700
» 22° » » 1[illegible]500
» 25° » » 13200
» 28° » » 138[illegible]0

Veterinari provinciali.

Stipendi come alla tabella dei medici provinciali.

Ispettore superiore farmacista.

Stipendi come alla tabella dei medici provinciali.

Segretario (agrario).

Disegnatore del Consiglio superiore di sanità.

Stipendi come alla tabella dei veterinari di confine e di porto

Capo servizio agrario

Segretario ingegnere.

Stipendi come alla tabella dei medici provinciali.

Segue tabella n. 52

Capo garage.

Stipendio iniziale L. 7000

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 7800
» 8° » » 8600
» 12° » » 9400
» 16° » » 10100
» 20° » » 10800
» 24° » » 11500

Guardie di sanità.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5300
» 8° » » 5800
» 12° » » 6300
» 16° » » 6800

Capi guardia.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6600
» 8° » » 7200
» 12° » » 7700
» 16° » » 8200

Laboratori.

Laboratorio di micrografia e batteriologia.

Assistente medico.

Stipendi come alla tabella dei medici provinciali aggiunti.

Assistente veterinario.

Stipendi come alla tabella dei veterinari di confine e di porto.

Coadiutore medico
» veterinario

Stipendi come alla tabella dei medici provinciali.

Capo di laboratorio.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica di L. 1000) L. 17000.

Laboratorio di chimica.

Assistente.

Stipendi come alla tabella dei medici provinciali aggiunti.

Coadiutore.

Stipendi come alla tabella dei medici provinciali.

Capo di laboratorio.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica di L. 1000) L. 17.000

Personale ausiliario.

Preparatore.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6700
» 8° » » 7400
» 12° » » 8100
» 16° » » 8800
» 20° » » 9500
» 24° » » 10200
» 28° » » 10900
» 32° » » 11500

Personale d'ordine.

Applicati.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle amministrazioni centrali.

Archivista.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle amministrazioni centrali.

Ai personali indicati nella presente tabella è assegnata una indennità annua di rischio professionale nella misura di L. 2500 per i funzionari di 1ª categoria e di L. 600 per gli impiegati delle altre.

Tabella n. 53.

PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ufficiali di pubblica sicurezza

Vice-commissari.

Stipendio iniziale L. 6700.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 7600
» 8° » » 8500
» 12° » » 9400
» 16° » » 10100
» 20° » » 10800
» 25° » » 11500

Commissari aggiunti.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Commissari.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Vice-questori.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 15000.

Questori con funzioni di ispettori generali di pubblica sicurezza e questori.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 16000
» 9° » oppure al 32° anno di complessivo servizio prestato nell'Amministrazione della pubblica sicurezza L. 17000.

Impiegati di pubblica sicurezza

Vice segretari.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5700
» 8° » » 6200
» 12° » » 6700
» 16° » » 7200
» 20° » » 7700
» 24° » » 8200
» 29° » » 8800

Segretari.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 8500
» 8° » » 9200
» 12° » » 9800
» 16° » » 10400
» 20° » » 11000
» 24° » » 11500

Uscieri di questura.

Stipendio iniziale L. 4500.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 4900
» 9° » » 5300
» 14° » » 5700
» 18° » » 6000

Personale del Corpo degli agenti di investigazione.

Agenti di investigazione.

Stipendio iniziale L. 4500.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5200
» 8° » » 5900
» 12° » » 6500
» 16° » » 7100
» 20° » » 7700
» 25° » » 8300

Segue tabella n. 53.

Sotto ispettori.

Stipendio iniziale L. 6500.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 7200
» 8° » » 7800
» 12° » » 8400
» 16° » » 9000

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 7700.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 8500
» 8° » » 9200
» 12° » » 9900

Ai sotto ispettori spetta una indennità annua di carica di L. 400.

Agli ispettori spetta una indennità annua di carica di L. 800

Tabella n. 54.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CARCERARIA.

Personale amministrativo.

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6900
» 8° » » 7800
» 12° » » 8600
» 16° » » 9400
» 20° » » 10100
» 24° » » 10800
» 28° » » 11500

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Direttori.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Direttori superiori.

Stipendio iniziale L. 15000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 16000
» 9° » » 17000

Personale di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6900
» 10° » » 7800
» 15° » » 8600
» 19° » » 9400
» 23° » » 10100
» 27° » » 10800
» 32° » » 11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Segue tabella n. 54.

Ragionieri capi.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Personale tecnico.

Ingegneri.

Stipendio iniziale L. 9500.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10400
» 8° » » 11300
» 12° » » 12100
» 16° » » 12900
» 20° » » 13800
» 24° » » 14700
» 28° » » 15600

Personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

Istitutori.

Stipendio iniziale L. 6000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6700
» 8° » » 7400
» 12° » » 8100
» 16° » » 8800
» 20° » » 9500

Censori.

Stipendio iniziale L. 8600.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 9400
» 8° » » 10100
» 12° » » 10800
» 16° » » 11500
» 20° » » 12200

Tabella n. 55.

PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO

Categoria I.

Archivisti

Stipendio iniziale L. 7800.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 8600
» 8° » » 9400
» 12° » » 10100
» 16° » » 10800
» 20° » » 11500

Primi archivisti.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Direttori.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 12900
» 6° » » 13800
» 10° » » 14700
» 14° » » 15500
» 17° » » 16300
» 20° » » 17000

Segue tabella n. 55.

Ai direttori con incarico di sopraintendente o ispettore compete l'indennità annua di L. 2000.

Al titolare della sede di Roma per la Direzione dell'archivio centrale del Regno, oltre la predetta, l'indennità annua di L. 1000.

Ai primi archivisti con incarico di direttore, l'indennità annua L. 1000.

Aiutanti e operatori.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Coadiutori.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Uscieri.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Custodi.

Stipendi come alla tabella n. 4 per i commessi e i capi uscieri delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 56.

Scrivani di prefettura.

Stipendio iniziale L. 4200.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 4500
»	8°	»	» 4800
»	12°	»	» 5100
»	16°	»	» 5400
»	20°	»	» 5700
»	24°	»	» 6000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Tabella n. 57.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Personale con cariche speciali.

Bibliotecario.

Stipendio iniziale L. 10500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 11300
»	8°	»	» 12100
»	12°	»	» 12800
»	16°	»	» 13500

Cassiere-economo.

Stipendio iniziale L. 6300.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6900
»	10°	»	» 7300
»	15°	»	» 8700
»	19°	»	» 9600
»	23°	»	» 10500
»	27°	»	» 11400
»	31°	»	» 12200
»	35°	»	» 13000

Segue tabella n. 57.

Personale del ruolo di vigilanza (a).

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 8600
»	6°	»	» 9400
»	10°	»	» 10100
»	14°	»	» 10800
»	17°	»	» 11500

Primi ispettori.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10800
»	8°	»	» 11600
»	12°	»	» 12300
»	16°	»	» 13000

Ispettori principali di sezione.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 12900
»	8°	»	» 13800
»	13°	»	» 14700

Capi divisione, direttori di circolo, ispettori capi.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 15000
»	8°	»	» 16000
»	13°	»	» 17000

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 17000.

Stipendio al compimento del	3°	anno di grado	L. 17800
»	6°	»	» 18500

Ispettore generale.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica) L. 18500

(a) Rimane ferma la disposizione dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 358.

Personale del ruolo aggiunto.

Vice ispettori e computisti aggiunti.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 7600
»	8°	»	» 8200
»	12°	»	» 8800
»	16°	»	» 9400
»	20°	»	» 10000
»	24°	»	» 10600
»	28°	»	» 11200
»	32°	»	» 11800

Ispettori e ragionieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 7500.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 8100
»	8°	»	» 8700
»	12°	»	» 9300
»	16°	»	» 9900
»	20°	»	» 10500
»	24°	»	» 11100
»	28°	»	» 11700
»	32°	»	» 12300

Ufficiali d'ordine aggiunti.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Segue tabella n. 57.

Archivisti aggiunti.

Stipendio iniziale L. 6700.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°	anno di grado	L. 7300
» 8°	»	» 7900
» 12°	»	» 8500
» 16°	»	» 9100
» 20°	»	» 9700
» 24°	»	» 10300
» 28°	»	» 10900
» 32°	»	» 11500

Scrivane dattilografe.

Stipendio come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Uscieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 4000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°	anno di grado	L. 4300
» 8°	»	» 4600
» 12°	»	» 4900
» 16°	»	» 5200
» 21°	»	» 5600
» 26°	»	» 6000

Tabella n. 58.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Personale tecnico superiore (1ª categoria).

Ingegneri (a).

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
3°	anno di grado	L. 8600
» 6°	»	» 9400

Ingegneri principali (b).

Stipendio iniziale L. 10200.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°	anno di grado	L. 11100
» 8°	»	» 12000
» 12°	»	» 12900
» 16°	»	» 13800

Ingegneri capi.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°	anno di grado	L. 14000
» 8°	»	» 15000
» 12°	»	» 16000

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 17000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
3°	anno di grado	L. 17800
» 6°	»	» 18500

Presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Stipendio unico L. 19500.

Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Stipendio unico L. 21000.

(a) Ora ingegneri allievi.
(b) Ora ingegneri di sezione.

Segue tabella n. 58.

Personale tecnico di 2ª categoria.

Geometri.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
5°	anno di grado	L. 6900
» 10°	»	» 7800
» 15°	»	» 8600
» 19°	»	» 9400
» 23°	»	» 10100
» 27°	»	» 10800
» 32°	»	» 11500

Geometri principali.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°	anno di grado	L. 10800
» 8°	»	» 11600
» 12°	»	» 12300
» 16°	»	» 13000

Personale dei disegnatori

Disegnatori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
5°	anno di grado	L. 6800
» 10°	»	» 7600
» 15°	»	» 8400
» 19°	»	» 9200
» 23°	»	» 10000
» 27°	»	» 10800
» 32°	»	» 11600

Personale degli assistenti

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
5°	anno di grado	L. 6100
» 10°	»	» 6800
» 14°	»	» 7500
» 18°	»	» 8200
» 22°	»	» 8900
» 26°	»	» 9600
» 30°	»	» 10300
» 34°	»	» 10900
» 38°	»	» 11500

Personale del ruolo aggiunto

Ingegneri.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°	anno di grado	L. 8600
» 8°	»	» 9400
» 12°	»	» 10200
» 16°	»	» 11100
» 20°	»	» 12000
» 23°	»	» 12500
» 26°	»	» 13000

Aiutanti disegnatori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
5°	anno di grado	L. 6800
» 10°	»	» 7600
» 15°	»	» 8400
» 20°	»	» 9200
» 24°	»	» 10000
» 28°	»	» 10800
» 32°	»	» 11600

Segue tabella n. 58

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	5° anno di grado	L. 6100
»	10° »	» 6800
»	14° »	» 7500
»	18° »	» 8200
»	22° »	» 8900
»	26° »	» 9600
»	30° »	» 10300
»	34° »	» 10900
»	38° »	» 11500

Ufficiali d'ordine.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Uscieri.

Stipendi come alla tabella n. 57 per gli uscieri aggiunti della Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Tabella n. 59.

Presidente Magistrato alle acque.

Stipendio unico L. 19500.

Tabella n. 60.

PERSONALE DI CUSTODIA DELLE OPERE IDRAULICHE E DELLE BONIFICHE

—

Ufficiali idraulici.

Ufficiali di bonifica.

Capi meccanici.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	5° anno di grado	L. 6100
»	10° »	» 6800
»	14° »	» 7500
»	18° »	» 8200
»	22° »	» 8900
»	26° »	» 9600
»	30° »	» 10300
»	34° »	» 10900
»	38° »	» 11500

Sottocapi meccanici.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	5° anno di grado	L. 5500
»	10° »	» 6200
»	14° »	» 6900
»	18° »	» 7600
»	22° »	» 8300
»	26° »	» 9000
»	30° »	» 9700
»	34° »	» 10500

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

—

Tabella n 61

RUOLO POSTALE

—

Tabella A.

Quuadro I,

Direttore generale.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica) L. 18500

Segue tabella n. 61.

Direttore capo di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado	L. 16000
»	9° »	» 17000

Direttori capi divisione ed equiparati
(Direttori provinciali, Ispettori superiori).

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado	L. 15000
»	8° »	» 16000
»	13° »	» 17000

Quadro II.

(i sezione ed equiparati
(Direttori principali Ispettori provinciali capi, Ispettori centrali).

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado	L. 12900
»	8° »	» 13800
»	13° »	» 14700

Primi segretari ed equiparati
(Direttori di ufficio - Ispettori provinciali).

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado	L. 10800
»	8° »	» 11600
»	12° »	» 12300
»	16° »	» 13000

Segretari ed equiparati
(Direttori di ufficio - Ispettori aggiunti).

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado	L. 6900
»	8° »	» 7800
»	12° »	» 8600
»	16° »	» 9400
»	20° »	» 10100
»	24° »	» 10800
»	28° »	» 11500

Bibliotecario.

Stipendio unico L. 12500.

Tabella B.

Quadro I.

Capi ufficio.

Stipendio iniziale L. 8400

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	3° anno di grado	L. 9100
»	6° »	» 9800
»	9° »	» 10500
»	12° »	» 11200
»	16° »	» 12000

Quadro I-*bis*.

(Transitorio).

(Ex-aiutanti, ex-telegrafisti, ex-primi ufficiali).

Capi ufficio.

Stipendi come al quadro I della presente tabella.

Quadro II.

(Personale maschile).

Ufficiali - Stipendio iniziale L. 5700.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	3° anno di grado	L. 6300
«	6° »	» 6900
«	10° »	» 7600
«	14° »	» 8300

Segue tabella n. 61

Primi ufficiali — al compimento del	18° anno di grado	L. 8900
»	22° »	» 9500
»	26° »	» 10100
»	29° »	» 10600
»	32° »	» 11100
»	35° »	» 11600

Quadro II-*A*

(Personale femminile).

Stipendi come al quadro II della presente tabella

Quadro III.

(Personale maschile).

Aiuto ufficiali.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	3° anno di grado	L. 5400
»	6° »	» 5900
»	9° »	» 6400
»	12° »	» 6900
»	16° »	» 7300
»	20° »	» 7700
»	24° »	» 8100
»	28° »	» 8500

Quadro III-*A*.

(Personale femminile).

Aiuto ufficiali.

Stipendi come al quadro III della presente tabella.

Tabella C.

Quadro I

Commessi.

Stipendio iniziale L. 4600.

Stipendio al compimento del	2° anno di grado	L. 5100
»	5° »	» 5600
»	8° »	» 6100
»	11° »	» [illegible]

Primi commessi			Commessi superiori		
Al compim. del	14° anno	L. 7000	Al compim. del	14° anno	L. 7000
»	18°	» 7300	»	17°	» 7300
»	22°	» 7600	»	20°	» 7600
»	26°	» 7900	»	23°	» 7900
»	28°	» 8200	»	25°	» 8200

Quadro I-*A*.

Messaggeri.

Stipendio iniziale L. 4600.

Stipendio al compimento del	2° anno di grado	L. 5100
»	5° »	» 5600
»	8° »	» 6100
»	11° »	» 6600
»	14° »	» 7000
»	17° »	» 7300
»	20° »	» 7600
»	23° »	» 7900
»	25° »	» 8200

Segue tabella n. 61

Quadro I-*B*.

Ripartitori.

Stipendi come al quadro I-*A* della presente tabella.

Quadro I-*C*.

Fascicolisti.

Stipendi come al quadro I-*A* della presente tabella.

Quadro I-*D*.

Operai specialisti.

Stipendi come al quadro I-*A* della presente tabella.

Quadro II.

Fattorini e commesse.

Stipendio iniziale L. 4000.

Stipendio al compimento del	3° anno di grado	L. 4400
»	6° »	» 4800
»	9° »	» 5200
»	13° »	» 5500
»	17° »	» 5800
»	21° »	» 6100
»	25° »	» 6400

Tabella n. 62.

RUOLO DEI SERVIZI ELETTRICI

Tabella A.

Quadro I.

Direttore generale e direttore dell'Istituto superiore delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Stipendio unico (oltre l'indennità di carica) L. 18500

Direttori capi divisione ed equiparati
(Direttori compartimentali - Ingegneri superiori - Ispettori superiori).

Stipendio come al quadro I della tabella A del ruolo postale, per i direttori capi divisione ed equiparati.

Quadro II.

Capi sezione ed equiparati
(Direttori provinciali - Ispettori centrali - Ispettori compartimentali - Ingegneri capi).

Stipendi come al quadro II della tabella A del ruolo postale, per i capi sezione ed equiparati.

Primi segretari ed equiparati
(Direttori d'ufficio - Ispettori ed ingegneri).

Stipendi come al quadro II della tabella A del ruolo postale, per i primi segretari ed equiparati.

Segretari ed equiparati
(Direttori d'ufficio - Ispettori aggiunti - Ingegneri aggiunti)

Stipendi come al quadro II della tabella A del ruolo postale, per i segretari ed equiparati.

Tabella B.

Quadro I.

Capi ufficio telegrafici.

Stipendi come al quadro I della tabella B del ruolo postale.

Quadro I-A.

Capi ufficio telefonici
e direttrici principali di commutazione.

Stipendi come al quadro I della tabella B del ruolo postale.

Quadro I-A-*bis* (transitorio).

(Ex-aiutanti, ex-telegrafisti, ex-primi ufficiali)
Capi ufficio.

Stipendi come al quadro I della tabella B del ruolo postale

Segue tabella n. 62.

Quadro I-*B*.

Direttore Officine telegrafiche.

Stipendio iniziale L. 8400.

Stipendio al compimento del	3° anno	di grado	L. 9100
»	6°	»	» 9800
»	9°	»	» 10500
»	12°	»	» 11200
»	16°	»	» 12000

Direttore Officina telegrafica centrale L. 12500

Quadro I-*C*.

Direttori officina, capi tecnici principali telefonici.

Stipendi come al quadro I-*B* della presente tabella per il direttore officine telegrafiche.

Direttore officina telefonica centrale.

Stipendio come per il direttore dell'officina telegrafica centrale.

Quadro II.

(Personale maschile).

Ufficiali telegrafici - Primi ufficiali telegrafici.

Stipendi come al quadro II della tabella *B* del ruolo postale.

Quadro II-*A*.

(Personale maschile).

Ufficiali telefonici - Primi ufficiali telefonici.

Stipendi come al quadro II della tabella *B* del ruolo postale.

Quadro II-*B*.

(Personale femminile).

Ufficiali telegrafici e telefonici - Direttrici di commutazione e primi ufficiali telegrafici e telefonici.

Stipendi come al quadro II della tabella *B* del ruolo postale.

Quadro II-*C*.

Ufficiali meccanici telegrafici - Primi ufficiali meccanici telegrafici.

Stipendi come al quadro II della tabella *B* del ruolo postale.

Quadro II-*D*.

Ufficiali meccanici telefonici - Ufficiali elettricisti e capi tecnici telefonici - Primi ufficiali meccanici telefonici - Primi ufficiali elettricisti telefonici - Primi ufficiali capi tecnici e capi uffici telefonici.

Stipendi come al quadro II della tabella *B* del ruolo postale.

Quadro III (Personale maschile).
Quadro III-A (» femminile).

Aiuto ufficiali.

Stipendi come al quadro III della tabella B del ruolo postale.

Quadro III-B.

Meccanici telegrafici.

Stipendi come al quadro III della tabella B del ruolo postale.

Quadro III-C.

Meccanici ed elettricisti telefonici.

Stipendio come al quadro III della tabella B del ruolo postale.

Segue tabella n. 62.

Tabella C.

Quadro I.

Commessi, primi commessi e commessi superiori.

Stipendi come al quadro I della tabella C del ruolo postale.

Quadro I-A.

Capi squadra e guardafili telegrafici.

Stipendi come al quadro I-A della tabella C del ruolo postale.

Quadro I-B.

Capi squadra, capi giuntisti, guardafili e giuntisti telefonici.

Stipendi come al quadro 1-A della tabella C del ruolo postale

Quadro I-B-*bis* (transitorio).

Operai telegrafici e telefonici.

Stipendi come al quadro 1-A della tabella C del ruolo postale

Quadro I-C.

Fascicolisti.

Stipendi come al quadro 1-A della tabella C del ruolo postale.

Quadro I-D

Operai specialisti.

Stipendi come al quadro I-A della tabella C del ruolo postale.

Quadro II.

Fattorini e commesse.

Stipendi come al quadro II della tabella C del ruolo postale.

MINISTERO DELLA MARINA

—

Tabella n. 63.

Farmacisti militari della R. marina.

Farmacisti.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	4 anno	di grado	L. 6900
»	8°	»	» 7800
»	12°	»	» 8600
»	16°	»	» 9400
»	20°	»	» 10200
»	24°	»	» 11000
»	28°	»	» 11700
»	32°	»	» 12400

Farmacisti capi.

Stipendio iniziale L. 11200.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 12000
»	8°	»	» 12900
»	12°	»	» 13800

Farmacista direttore.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	4° anno	di grado	L. 14000
»	8°	»	» 15000

Tabella n. 64.

Chimici per le Direzioni di artiglieria ed armamento

Chimici.

Stipendio iniziale L. 7500.

Stipendio al compimento del	3° anno	di grado	L. 8300
»	6°	»	» 9100
»	10°	»	» 9900
»	14°	»	» 10700
»	18°	»	» 11500
»	22°	»	» 12[illegible]00
»	25°	»	» 13000
»	28°	»	» 13800

Segue tabella n. 64

Chimici capi.

Stipendio iniziale L. 13000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 14000
» 8° » » 15000
» 12° » » 16000

Tabella n. 65.

Personale degli ingegneri fisici elettricisti della R. marina

Ingegneri fisici elettricisti.

Stipendio inizialale L. 7500.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 8300
» 6° » » 9100
» 10° » » 9900
» 14° » » 10700
» 18° » » 11500
» 22° » » 12300
» 25° » » 13000
» 28° » » 13800

Ingegneri fisici elettricisti principali.

Stipendio iniziale L. 13000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 14000
» 8° » » 15000
» 12° » » 16000

Ingegnere fisico elettricista capo.

Stipendio iniziale L. 15500.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 16500.

Tabella n. 66.

Personale civile tecnico dell'Istituto idrografico, delle Direzioni delle costruzioni navali, delle Direzioni di artiglieria ed armamenti, delle Direzioni ed uffici del Genio militare della Regia marina.

Capi tecnici.

Disegnatori.

Assistenti tecnici.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6900
» 10° » » 7800
» 15° » » 8600
» 19° » » 9400
» 23° » » 10100
» 27° » » 10800
» 32° » » 11500

Primi capi tecnici.

Capi disegnatori.

Primi assistenti tecnici.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio ai compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Segue tabella n. 66.

Capi tecnici principali.

Capi disegnatori principali.

Assistenti tecnici principali.

Stipendio iniziale L. 12000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Impiegati civili aggiunti al personale tecnico del R. Istituto idrografico.

(Ruolo transitorio)

Impiegati aggiunti.

Stipendio iniziale L. 5600.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6500
» 8° » » 7200
» 12° » » 7800
» 16° » » 8400
» 20° » » 9000
» 24° » » 9500
» 28° » » 10000
» 32° » » 10500

Tabella n. 67.

Personale di ragioneria dei RR. Arsenali marittimi

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6900
» 10° » » 7800
» 15° » » 8600
» 19° » » 9400
» 23° » » 10100
» 27° » » 10800
» 32° » » 11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10.008
» 8° » » 11.600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Ragionieri capi.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Ragioniere superiore.

Stipendio iniziale L. 13000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 14000
» 8° » » 15000
» 13° » » 16000

Tabella n. 68.

Personale dei gestori di magazzino e di cassa

Gestori.

Stipendio iniziale L. 10500
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 11300
» 8° » » 12100
» » » 12800
16° » » 13500

Tabella n. 69.

Personale pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Fanalisti.

Stipendio iniziale L. 4000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°		4300
» 8°	»	» 4600
» 12°	»	» 4900
» 16°	»	» 5200
» 20°	»	» 5500

Capi fanalisti.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°		5600
» 8°	»	» 6000
» 12°	»	« 6400
» 16°	»	» 6800
» 20°	»	» 7200

Segnalatori semaforici.

Stipendio unico L. 5500.

Tabella n. 70.

Personale subalterno di magazzino della R. marina e di osservatorio.

Assistente di magazzino.

Stipendi come per i fanalisti di cui alla precedente tabella n. 69.

Capi assistenti di magazzino.

Stipendi come per i capi fanalisti di cui alla precedente tabella n. 69.

Assistenti di osservatorio.

Stipendio unico L. 5500.

Custode di osservatorio

Stipendio unico L. 4600.

Tabella n. 71.

Ruolo transitorio di scrivani alla Direzione generale della marina mercantile.

Scrivani.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

MINISTERO DI AGRICOLTURA

Tabella n. 72.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Personale per i servizi tecnici.

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 8200.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
3°		8900
» 6°	»	» 9600
» 10°	»	» 10300
» 14°	»	» 11000
» 18°	»	» 11800
» 22°	»	» 12600
» 26°	»	» 13300
» 30°	»	» 14000
» 34°	»	» 14700

Segue tabella n. 72.

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°		15000
» 8°	»	» 16000
» 13°	»	» 17000

Ispettori generali.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°		16000
» 9°	«	» 17000

Tabella n. 73.

R. CORPO DELLE FORESTE

Personale tecnico.

Personale degli ispettori.

Ispettori allievi

Stipendio L. 6800.

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
3°		8600
» 6°	»	» 9400
» 10°	»	» 10200
» 14°	»	» 11100
» 18°	»	» 12000
» 21°	»	» 12500
» 24°	»	» 13000

Ispettori capi.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°		12900
» 8°	»	» 13800
» 13°	»	» 14700

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°		15000
» 8°	»	» 16000
» 13°	»	» 17000

Personale degli aiutanti.

Aiutanti.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
5°		6800
» 10°	»	» 7600
» 15°	»	» 8400
» 19°	»	» 9200
» 23°	»	» 10000
» 27°	»	» 10800
» 32°	»	» 11600

Personale di custodia.

Allievi.

Stipendio L. 4200.

Guardie.

Stipendio iniziale L. 4600

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°		5000
» 8°	»	» 5400
» 12°	»	» 5700
» 16°	»	» 6000
» 20°	»	» 6300

Segue tabella n. 73.

Brigadieri.

Stipendio iniziale L. 5200.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5600
» 8° » » 6000
» 12° » » 6400
» 16° » » 6800

Marescialli.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6600
» 8° » » 7200
» 12° » » 7700
» 16° » » 8200

Tabella n. 74.

REAL CORPO DELLE MINIERE

Personale superiore

Ingegneri allievi.

Stipendio iniziale L. 7800.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 8600
» 6° » » 9400

Ingegneri.

Stipendio iniziale L. 10200.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 11100
» 8° » » 12300
» 12° » » 12900
» 16° » » 13800

Ingegneri capi.

Stipendio iniziale L. 13000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 14000
» 8° » » 15000
» 12° » » 16000

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 17000.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 17800
» 6° » » 18500

Personale di 2ª categoria

Aiutanti.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6900
» 10° » » 7800
» 15° » » 8600
» 19° » » 9400
» 23° » » 10100
» 27° » » 10800
» 32° » » 11500

Aiutanti principali.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Tabella n. 75.

Personale di segreteria delle Scuole superiori d'agricoltura di Milano e di Portici e dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

Segretari capi.

Stipendio iniziale L. 8600.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 9400
» 8° » » 10200
» 12° » » 10900
» 16° » » 11600
» 20° » » 12200

Bibliotecari.

Stipendio iniziale L. 7000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 7600
» 8° » » 8200
» 12° » » 8800
» 16° » » 9400
» 20° » » 10000

Economo dell'Istituto superiore agrario di Perugia e contabili.

Stipendio iniziale L. 5800.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6600
» 8° » » 7400
» 12° » » 8100
» 16° » » 8700
» 20° » » 9300

Applicati di segreteria.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 76.

Personale di segreteria delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali

Applicato di segreteria.

Stipendi come alle tabelle n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Segretari contabili.

Stipendio iniziale L. 6400.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 7000
» 8° » » 7600
» 12° » » 8200
» 16° » » 8800
» 20° » » 9300

Tabella n. 77.

Enotecnici, direttori di cantine ed oleifici sperimentali di vivai di viti americane, d'Istituti zooteenici, delegati tecnici capi addetti ai Consorzi antifillosserici.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Segue tabella n. 77

Assistenti di cantine ed oleifici sperimentali e di vivai di viti americane e delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici.

Stipendio iniziale L. 6800.

Stipendio al compimento del	anno	di grado	L.
	4°		7700
»	8°	»	» 8600
»	12°	»	» 9400
»	16°	»	» 10100
»	20°	»	» 10800

Tabella n. 78.

Personale degli ispettori delle malattie delle piante.

Ispettori aggiunti.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	anno	di grado	L.
	4°		8100
»	8°	»	» 9000
»	12°	»	» 9900
»	16°	»	» 10700
»	20°	»	» 11500

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	anno	di grado	L.
	4°		10800
»	8°	»	» 11600
»	12°	»	» 12300
»	16°	»	» 13000

Tabella n. 79.

Personale delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Direttori.

Stipendio iniziale L. 10200.

Stipendio al compimento del	anno	di grado	L.
	4°		11100
»	8°	»	» 12000
»	12°	»	» 12900
»	16°	»	» 13700
»	20°	»	» 14500

Direttore di podere dimostrativo e reggenti di sezione.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	anno	di grado	L.
	4°		7800
»	8°	»	» 8400
»	12°	»	» 9000
»	16°	»	» 9600
»	20°	»	» 10200
»	24°	»	» 10800

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del	anno	di grado	L.
	4°		5700
»	8°	»	» 6200
»	12°	»	» 6600
»	16°	»	» 7000
»	20°	»	» 7400
»	24°	»	» 7800

Sorveglianti esperti.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	anno	di grado	L.
	4°		5200
»	8°	»	» 5600
»	13°	»	» 6000
»	18°	»	» 6400
»	23°	»	» 6800

Tabella n. 80.

Agenti giurati pel servizio di sorveglianza del bonificamento agrario, idraulico ed igienico dell'Agro romano.

Agenti.

Stipendio iniziale L. 5000.

Stipendio al compimento del	anno	di grado	L.
	4°		5500
»	8°	»	» 6000
»	12°	»	» 6400
»	16°	»	» 6800
»	20°	»	» 7300
»	24°	»	» 7800

Tabella n. 81.

Istituto superiore forestale nazionale di Firenze.

Segretario economo.

Stipendio iniziale L. 5800.

Stipendio al compimento del	anno	di grado	L.
	4°		6600
»	8°	»	» 7400
»	12°	»	» 8100
»	16°	»	» 8700
»	20°	»	» 9300

Applicati di segreteria.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Capi tecnici.

Stipendio iniziale L. 5800.

Stipendio al compimento del	anno	di grado	L.
	4°		6200
»	8°	»	» 6600
»	12°	»	» 7000
»	16°	»	» 7400
»	20°	»	» 7800
»	24°	»	» 8300
»	28°	»	» 8800

Custodi ed inservienti.

Stipendio iniziale L. 4000.

Stipendio al compimento del	anno	di grado	L.
	4°		4300
»	8°	»	» 4600
»	12°	»	» 4900
»	16°	»	» 5200
»	20°	»	» 5600
»	24°	»	» 6000
»	28°	»	» 6400
»	33°	»	» 6800

Tabella n. 82

PERSONALE DEL SERVIZIO METEOROLOGICO E GEODINAMICO

Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	anno	di grado	L.
	4°		15000
»	8°	»	» 16000
»	13°	»	» 17000

Segue tabella n. 82.

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado	L. 6800
»	8° »	» 7600
»	12° »	» 8400
»	16° »	» 9200
»	20° »	» 10000
»	24° »	» 10800
»	29° »	» 11600

Segretario.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	5° anno di grado	L. 8100
»	10° »	» 9000
»	15° »	» 9900
»	20° »	» 10700
»	25° »	» 11500

Compilatori.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

Compilatori capi.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli archivisti delle Amministrazioni centrali.

Regi osservatorî geodinamici.

Direttori.

Stipendio iniziale L. 10200.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
endio al compimento del	4° anno di grado	L. 11100
»	8° »	» 12000
»	12° »	» 12800
»	16° »	» 13600

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 6800.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado	L. 7500
»	8° »	» 8200
»	12° »	» 8900
»	16° »	» 9700
»	20° »	» 10500

Custodi.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Regi osservatorî meteorici di montagna

Assistenti.

(Con stipendio da L. 3500 a L. 6500 secondo il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1173).

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado	L. 6100
»	8° »	» 6800
»	12° »	» 7500
»	16° »	» 8200
»	20° »	» 8800

Assistente.

(Con stipendio da L. 5000 a L. 8000 secondo il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1173).

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado	L. 7700
»	8° »	» 8400
»	12° »	» 9100
»	16° »	» 9900
»	20° »	» 10700

Segue tabella n. 82.

Custodi.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 83.

PERSONALE DEL R. UFFICIO GEOLOGICO

I Categoria tecnica.

Allievo geologo.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	3° anno di grado	L. 8600
»	6° »	» 9400

Geologi e chimici.

Stipendio iniziale L. 10200.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado	L. 11100
»	8° »	» 12000
»	12° »	» 12900
»	16° »	» 13800

Geologi capi
e direttore del Laboratorio chimico.

Stipendio iniziale L. 13000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado	L. 14000
»	8° »	» 15000
»	12° »	» 16000

Direttore.

Stipendio iniziale L. 17000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	3° anno di grado	L. 17800
»	6° »	» 18500

II Categoria tecnica.

Disegnatore.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	5° anno di grado	L. 6900
»	10° »	» 7800
»	15° »	» 8600
»	19° »	» 9400
»	23° »	» 10100
»	27° »	» 10800
»	32° »	» 11500

Disegnatore principale.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado	L. 10800
»	8° »	» 11600
»	12° »	» 12300
»	16° »	» 13000

Tabella n. 84.

R. Scuola mineraria di Caltanissetta

Segretario.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
Stipendio al compimento del	4° anno di grado	L. 5400
»	8° »	» 6000
»	12° »	» 6600
»	16° »	» 7200
»	20° »	» 7800

Tabella n. 85.

Personale dei RR. Stabilimenti ittiogenici.

Direttori.

Stipendio iniziale L. 10800.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°	anno di grado	L. 11700
8°	»	» 12600
12°	»	» 13400
16°	»	» 14100
20°	»	» 14700

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
5°	anno di grado	L. 6900
10°	»	» 7800
15°	»	» 8600
19°	»	» 9400
23°	»	» 10100
27°	»	» 10800
30°	»	» 11400
33°	»	» 12600

Piscicoltori.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°	anno di grado	L. 5300
8°	»	» 5800
12°	»	» 6200
16°	»	» 6600
20°	»	» 7000
24°	»	» 7400
28°	»	» 7800

Capi piscicoltori.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°	anno di grado	L. 5900
8°	»	» 6400
12°	»	» 6800
16°	»	» 7200
20°	»	» 7600
24°	»	» 8000
28°	»	» 8400

Inservienti.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Personale del R. Laboratorio centrale di idrobiologia.

Assistenti biologi e assistente chimico.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
4°	anno di grado	L. 7800
8°	»	» 8600
12°	»	» 9400
16°	»	» 10200
20°	»	» 11100
24°	»	» 12000
28°	»	» 12900
32°	»	» 13800

Preparatore.

Stipendi come per i piscicoltori di cui alla presente tabella.

Inserviente.

Stipendi come alla tabella n. 4 per gli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Segue tab

Personale di vigilanza dell'Ispettorato del

Agenti investigatori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	anno di grado
4°	anno di grado
8°	»
12°	»
16°	»

Capi guardia pesca.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	anno di grado
4°	anno di grado
8°	»
12°	»
16°	»

MINISTERO PER L'INDUSTRI/ ED IL COMMERCIO

Tabe

Personale tecnico degli ispettori del c del commercio e dell'industria.

Ispettori

Stipendio iniziale L. 8200.

Stipendio al compimento del	anno di grado
3°	anno di grado
6°	»
10°	»
14°	»
18°	»
22°	»
26°	»
30°	»
34°	»

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	anno di grado
4°	anno di grado
8°	»
13°	»

Ispettori generali.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	anno di grado
4°	anno di grado
9°	»

Tabe

Personale del ruolo tecnico dell'Economato

Controllori e magazzinieri.

Stipendio iniziale L. 7200.

Stipendio al compimento del	anno di grado
4°	anno di grado
8°	»
12°	»
16°	»
20°	»
24°	»
28°	

Segue tabella n. 87.

Controllori capi e magazzinieri capi.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Ispettore generale.

Stipendio iniziale L. 15000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 16000
» 9° » » 17000

Tabella n. 88.

Personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Ufficiali metrici.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6900
» 10° » » 7800
» 15° » » 8600
» 19° » » 9100
» 23° » » 10100
» 27° » » 10800
» 32° » » 11500

Primi ufficiali metrici.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» 8° » » 11600
» 12° » » 12300
» 16° » » 13000

Ufficiali metrici capi.

Stipendio iniziale L. 12000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12900
» 8° » » 13800
» 13° » » 14700

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 13000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 14000
» 8° » » 15000
» 12° » » 16000

Personale subalterno.

Bollatori uscieri.

Stipendio iniziale L. 4200.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 4600
» 8° » » 5000
» 12° » » 5300
» 16° » » 5600
» 20° » » 6000

MINISTERO PER IL LAVORO

Tabella n. 89.

Personale dell'ufficio tecnico attuariale.

Attuari.

Stipendio iniziale L. 10000.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 10800
» 6° » » 11600
» 9° » » 12400
» 12° » » 13200
» 15° » » 14000
» 18° » » 14700

Segue tabella n. 89.

Vice capi ufficio.

Stipendio iniziale L. 14000.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 15000
» 7° » » 16000
» 12° » » 17000

Capo ufficio.

Stipendio iniziale L. 15000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 16000
» 8° » » 17000

Tabella n. 90.

Personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Personale di 1ª categoria.

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 8200.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 9000
» 6° » » 9800
» 10° » » 10600
» 14° » » 11400
» 18° » » 12200
» 22° » » 13000
» 25° » » 13800
» 28° » » 14700

Ispettori capi circolo.

Stipendio iniziale L. 14000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 15000.
» 8° » » 16000
» 13° » » 17000

Personale di 2ª categoria.

Aiutanti ispettori.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 3° anno di grado L. 6800
» 6° » » 7600
» 10° » » 8300
» 14° » » 9000
» 18° » » 9700
» 22° » » 10400
» 25° » » 11000
» 28° » » 11600

Personale d'ordine.

Ufficiali d'ordine.

Stipendi come alla tabella n. 3 per gli applicati delle Amministrazioni centrali.

N. B. — All'impiegato di cui al R. decreto 24 luglio 1922, numero 1134, è assegnato lo stipendio di L. 9000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei ministri
FACTA.